27

31827

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 06/05/2002

SENTENZA

N. 433 /02

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. CHELLI
per diritti € 12,39
il - 9 OTT. 2002
IL CANCELLIERE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. D'URSO GIOVANNI	PRESIDENTE	
1.Dott.FABBRI GIANVITTORE	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.ROSSI BRUNO	"	N. 034247/2001
3.Dott.BARDOVAGNI PAOLO	"	
4.Dott.DE NARDO GIUSEPPE	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1)	BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO	N. IL 03/02/1942
2)	BARRANCA GIUSEPPE	N. IL 02/03/1956
3)	BENIGNO SALVATORE	N. IL 03/11/1967
4)	CALABRO' GIOACCHINO	N. IL 02/06/1946
5)	CANNELLA CRISTOFARO	N. IL 15/04/1961
6)	CARRA PIETRO	N. IL 22/10/1963
7)	DI NATALE EMANUELE	N. IL 05/12/1929
8)	FERRO GIUSEPPE	N. IL 05/01/1942
9)	FERRO VINCENZO	N. IL 28/09/1965
10)	FRABETTI ALDO	N. IL 04/06/1936
11)	GIACALONE LUIGI	N. IL 22/12/1953
12)	GIULIANO FRANCESCO	N. IL 06/10/1969

CORTE S...
U...
Richie...
dal Sig...
per...
il...

1C+1c
x prescrizione

13) GRAVIANO FILIPPO N. IL 27/06/1961

14) GRIGOLI SALVATORE N. IL 05/07/1963

15) LO NIGRO COSIMO N. IL 08/09/1968

16) MANGANO ANTONINO N. IL 19/01/1957

17) MESSANA ANTONINO N. IL 18/02/1937

18) PIZZO GIORGIO N. IL 28/03/1962

19) SPATUZZA GASPARE N. IL 08/04/1964

20) TUTINO VITTORIO N. IL 13/04/1966

21) GRAVIANO GIUSEPPE N. IL 30/09/1963

22) RIINA SALVATORE N. IL 16/11/1930

23) BIZZONI ALFREDO N. IL 21/11/1951

avverso SENTENZA del 13/02/2001

CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

FABBRI GIANVITTORE

lito il Procuratore Generale in persona del dott. PALOMBARINI

ne ha concluso per

Rigetto di tutti i ricorsi

lità, per la parte civile, gli Avv. FILASTO, SALDARELLI, SICA, COLASANTO, AMMANNATO

diti i difensori Avv. CEOLAN, COSMAI, ODDO, PEPI, MAFFEI, ROCCHI, MONACO, BARONE, AMATO, DI CAPRIO, VIANELLO, LAURO, FURFARO, BARULLI, ROBIONY, GENNAI, TRAVERSI e MINIATI

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Nel periodo compreso tra il maggio 1993 e l'inizio del 1994 venivano compiuti in varie parti del territorio nazionale diversi attentati, tutti, tranne uno, attuati con lo stesso tipo di esplosivo, collocato su un automezzo di provenienza furtiva, usato come "autobomba".

Il primo dei predetti attentati avveniva in Roma, in Via Fauro, il 14-5-1993, aveva come obiettivo il giornalista Maurizio Costanzo e produceva il ferimento di costui e di altre ventitré persone nonché il danneggiamento della sede stradale e di vari edifici; il secondo avveniva in Via del Georgofili, a Firenze, il 27-5-1993 e cagionava la morte di cinque persone, il ferimento di altre trentotto nonché la distruzione o il danneggiamento di alcuni edifici, tra cui la Galleria degli Uffizi, e di numerose opere d'arte; il terzo avveniva il 27-7-1993 in Via Palestro, a Milano, ove aveva sede il Padiglione d'Arte Contemporanea, e cagionava la morte di cinque persone, il ferimento di altre dodici e il danneggiamento di numerosi edifici; il quarto e il quinto avvenivano entrambi in Roma, il 28-7-1993 a distanza di cinque minuti fra loro e rispettivamente ai danni della basilica di S.Giovanni in Laterano e della chiesa di S.Giorgio al Velabro, provocando il ferimento di ventidue persone e il danneggiamento dei predetti luoghi di culto e di numerosi edifici; il sesto avveniva in Roma tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994 e consisteva nel collocamento, nei pressi dello Stadio Olimpico e di una caserma dei carabinieri, di un'autobomba che non esplodeva per un difettoso uso del congegno di attivazione della carica; il settimo avveniva il 14-4-1994 in Formello, ove un quantitativo di esplosivo collocato nel canale di scolo della Via Formellese -

risultato diretto a colpire il collaboratore di giustizia Contorno Salvatore - veniva scoperto casualmente ed esplodeva durante l'intervento degli artificieri, provocando ingenti danni agli edifici circostanti.

II. In esito alle indagini relative ai predetti episodi, e soprattutto in base alle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, venivano rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise di Firenze gli attuali imputati, per rispondere di vari reati, in particolare, in relazione ai diversi episodi loro rispettivamente ascritti, dei delitti di strage, devastazione, detenzione e porto di materiale esplosivo e furto di automezzo.

Gli imputati venivano giudicati tutti nel procedimento conclusosi con sentenza n. 3 del 6-6-98, ad eccezione di Riina Salvatore, Graviano Giuseppe e Bizzoni Alfredo - le cui posizioni erano state stralciate dal processo principale - i quali venivano giudicati con separato processo, conclusosi con sentenza n. 2 del 21-1-2000.

Con la sentenza del 6-6-1998 la Corte di Assise di Firenze riteneva Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino e Spatuzza Gaspare colpevoli di tutti i reati loro ascritti e li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre. Assolveva Carra Pietro, Grigoli Salvatore, Benigno Salvatore, Calabrò Gioacchino, Cannella Cristofaro, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Pizzo Giorgio e Tutino Vittorio da alcuni dei reati loro ascritti, dichiarandoli colpevoli per i restanti reati e condannando: Benigno, Calabrò, Cannella, Giacalone e Pizzo alla pena dell'ergastolo con isolamento

diurno per mesi diciotto; tutti gli altri alla pena della reclusione, determinata in anni ventotto per Tutino, ventuno per Messana, diciotto per Ferro Giuseppe e per Grigoli, sedici per Ferro Vincenzo, quattordici per Carra, dodici per Frabetti, undici per Di Natale. Condannava, inoltre, i vari imputati al risarcimento dei danni verso le parti civili, costituite in relazione ai reati per i quali essi erano stati dichiarati colpevoli.

Con la sentenza del 21-1-2000 la Corte di Assise di Firenze assolveva Riina dai reati ai capi S) e V), Graviano Giuseppe dal reato al capo V) e Bizzoni dai reati ai capi A5) e A6); li dichiarava colpevoli per i restanti reati e per essi condannava Riina e Graviano alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni; Bizzoni alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; Riina e Graviano anche al risarcimento dei danni verso le parti civili costituite.

III. Avverso le citate sentenze di primo grado proponevano appello tutti i predetti condannati, formulando una serie di motivi - alcuni comuni e altri diversi per ciascun appellante - che complessivamente e sinteticamente possono essere considerati relativi all'incompetenza territoriale della Autorità giudiziaria di Firenze (dedotta da Giacalone, Giuliano, Graviano Filippo, Lo Nigro, Spatuzza e Pizzo); alla nullità del decreto di citazione per il giudizio (eccepita da Graviano Filippo e Tutino); alla nullità di varie ordinanze (eccepita da Barranca, Calabrò, Graviano Filippo, Tutino e Riina); alla nullità della sentenza per omessa pronuncia sui fatti dello Stadio Olimpico (dedotta da Riina); all'accoglimento di tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate (richiesto da Frabetti); alla rinnovazione del dibattimento (chiesta da Barranca, Calabrò, Giacalone, Giuliano, Graviano Giuseppe, Lo Nigro e

Spatuzza); alla illegittimità costituzionale della L. 479/99 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (eccepita da Graviano Giuseppe); alla richiesta di assoluzione (avanzata per diverse ragioni da Bagarella, Benigno, Bizzoni, Calabrò, Cannella, Di Natale, Ferro Vincenzo, Frabetti, Giacalone, Giuliano, Graviano Filippo, Lo Nigro, Mangano, Messana, Pizzo, Riina, Spatuzza e Tutino); alla prescrizione (richiesta da Bizzoni); all'esclusione delle aggravanti dell'art. 1 D.L. 625/79 (richiesta da Barranca e Tutino) e dell'art. 7 D.L. 152/91 (richiesta da Barranca, Calabrò, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe e Tutino); alla concessione delle attenuanti generiche (invocate da Carra, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo e Grigoli) nonché di quella della minima partecipazione al fatto (richiesta da Di Natale e Messana) e di quella dell'art. 116 comma 2 c.p. (richiesta da Ferro Giuseppe); al riconoscimento della diminuente del rito abbreviato (richiesta da Frabetti); alla riduzione della pena (richiesta da Bizzoni, Carra, Ferro Vincenzo e Messana); alla concessione dei benefici di legge (invocati da Bizzoni); all'esclusione del risarcimento dei danni verso alcuni enti e verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (richiesta da Bagarella, Barranca, Calabrò, Graviano Filippo, Riina e Tutino); alla nullità delle decisioni di natura civilistica attinenti ai fatti dello Stadio Olimpico (dedotta da Riina).

IV. Procedendo su tutte le predette impugnazioni, la Corte di Assise di Appello di Firenze disponeva la riunione dei due procedimenti, relativi alle due sentenze di primo grado impugnate, pronunciava varie ordinanze sulle questioni preliminari dedotte e infine decideva con sentenza del 13-2-2001.

La predetta corte riteneva la competenza territoriale del giudice fiorentino, non ravvisando la continuazione tra i reati in esame e quelli per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, giudicati dalla Corte di Assise di Caltanissetta, sul rilievo che avendo tutti i collaboratori escluso di avere sentito parlare di attentati contro il patrimonio artistico dello Stato prima del luglio 1992 - epoca dell'attentato di Via D'Amelio - doveva ritenersi che le stragi contro i giudici Falcone e Borsellino rientrassero nel consueto programma di eliminazione dei personaggi scomodi e nell'intento di vendetta, mentre quelle oggetto del processo costituissero invece una nuova risposta alla reazione che lo Stato aveva avuto dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, adottando il regime carcerario duro di cui all'art. 41 *bis* dell'Ordinamento penitenziario.

La corte territoriale respingeva tutte le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rilevando che nulla era stato dedotto dalle parti e nulla risultava per ritenere l'impossibilità di decidere allo stato degli atti e che non era stata indicata alcuna rilevante prova nuova, sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado. Conseguentemente respingeva le richieste di applicazione del giudizio abbreviato, ritenendo che tale rito sia ammissibile in appello, ai sensi dell'art. 4 *ter* del D.L. 82/2000 convertito in L. 144/2000, soltanto se sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La predetta corte riteneva manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta relativamente alla normativa sull'intervento degli imputati nel processo per videoconferenza, rilevando che la Corte Costituzionale già si era pronunciata in proposito con sentenza n. 342 del 22-7-1999.

Quanto all'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio e della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 416 c.p.p. - per omessa trasmissione dal P.M. al G.U.P. di due verbali di interrogatorio del Carra - la corte condivideva la decisione del giudice di primo grado circa l'inutilizzabilità di tali atti, ma riteneva inesistente una causa di nullità, perché non prevista dalla legge e perché i verbali non erano stati trasmessi in quanto originariamente ritenuti non attinenti alle imputazioni e inviati alla Procura della Repubblica di Palermo.

Nel merito, la corte premetteva considerazioni generali sia sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia e sui riscontri, relativamente a ciascuno degli episodi delittuosi, sia sull'esclusione di un movente alternativo a quello della reazione della mafia alla risposta dello Stato alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, rilevando che nulla era emerso per ritenere che l'ipotesi stragista fosse esterna a "Cosa Nostra" e riconducibile invece ad ambienti massonici o a servizi segreti deviati. Passava poi a considerare - separatamente e dettagliatamente - la posizione di ciascun imputato, rilevando per ciascun episodio criminoso gli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di colpevolezza.

In particolare la sentenza di appello - richiamando anche ampiamente quella di primo grado - in base alle dichiarazioni dei pentiti e agli elementi considerati come riscontri, ha ricostruito i fatti così come appresso indicato.

Episodio di Via Fauro, avvenuto in Roma il 14 maggio 1993:

In base alle dichiarazioni dei pentiti Scarano, Sinacori e Geraci e, parzialmente, in base a quelle di Grigoli e Romeo, è stato ricostruito come segue.

Nel 1992 Riina aveva personalmente ordinato ai suoi uomini di uccidere il ministro Martelli o il giudice Falcone o il giornalista Costanzo; all'uopo erano state effettuate varie riunioni operative, alle quali avevano partecipato Riina, Sinacori, Messina, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Biondino; all'ultima riunione operativa aveva partecipato anche Cannella; l'esplosivo era stato trasportato a Roma con un camion in cui Calabrò aveva costruito un'intercapedine ed era stato scaricato e occultato nella cantina del condominio ove abitava Scarano; Martelli e Falcone non erano stati individuati e pertanto si era deciso l'attentato a Costanzo, da eseguirsi con un'autobomba; a quel punto Riina aveva ordinato di lasciare perdere perché vi era altro da fare. L'idea dell'attentato era stata ripresa nel maggio 1993; Cannella, Lo Nigro, Benigno, Barranca, Spatuzza e Giuliano erano giunti a Roma ed erano stati ospitati da Scarano nella casa di suo figlio; erano stati effettuati vari sopralluoghi e Scarano aveva procurato un locale presso il centro commerciale Le Torri; ivi era stata portata un'auto rubata ed era stata imbottita con l'esplosivo; l'auto era stata poi portata e parcheggiata in Via Fauro, ove era avvenuta l'esplosione, per la quale Benigno aveva premuto il pulsante con qualche istante di ritardo perché aspettava Costanzo su un'Alfa 164 mentre era comparsa una Mercedes.

Episodio di Via dei Georgofili, avvenuto in Firenze il 27 maggio 1993:

E' stato ricostruito in base alle dichiarazioni dei pentiti Carra, Ferro Vincenzo, Ferro Giuseppe e, parzialmente, in base a quelle di Grigoli, Calvaruso, Romeo e Sinacori.

Nell'aprile 1993 Ferro Vincenzo era stato incaricato da Calabrò di rivolgersi a Messana per ottenere la disponibilità di un garage a Prato; Messana aveva inizialmente rifiutato, cedendo poi alle minacce del Calabrò; il 23 maggio 1993 e nei giorni successivi Barranca, Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano si trovavano in casa del Messana; dopo il 10-11 maggio 1993 Carra aveva ricevuto da Barranca, Lo Nigro e Giuliano quattro pacchi di esplosivo, che era stato macinato e confezionato da Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza in un rudere di Mangano; il Carra il 25 maggio aveva trasportato l'esplosivo a Galciana, frazione di Prato, con il suo camion e all'interno di un doppiofondo; l'esplosivo era stato consegnato, nel luogo indicato da Barranca, a Lo Nigro e Spatuzza, che lo avevano caricato su una Fiat Uno bianca e trasportato nel garage del Messana; ivi lo Spatuzza il 26 maggio aveva portato un Fiorino bianco; verso mezzanotte erano usciti dal garage Lo Nigro alla guida del Fiorino e Giuliano alla guida della Fiat Uno bianca, tornando dopo circa un'ora entrambi sulla Fiat Uno; Calvaruso e Romeo avevano poi appreso - rispettivamente da Giacalone e da Giuliano - che l'autobomba usata a Firenze era un Fiorino e che alla strage avevano partecipato Giuliano, Spatuzza, Lo Nigro e Barranca.

Episodio di Via Palestro, avvenuto in Milano il 27-28 luglio 1993:

E' stato ricostruito in base alle dichiarazioni di Carra, Scarano, Di Natale e Maniscalco.

Carra, unitamente a Lo Nigro che aveva con sé una miccia, aveva trasportato ad Arluno l'esplosivo, che era stato macinato e

confezionato da Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano nel rudere di Mangano, consegnandolo il 23 luglio; Lo Nigro e Giuliano si erano poi recati, rispettivamente il 26 e il 27 luglio, a Roma, ove Scarano era impegnato nella preparazione degli attentati alle chiese; Scarano aveva appreso da Lo Nigro che quella sera sarebbero successe cose eclatanti in tutta Italia; aveva inoltre sentito Lo Nigro chiedere a Giuliano se aveva lasciato tutto a posto a Milano e quest'ultimo rispondere affermativamente; dopo gli attentati, aveva sentito i predetti parlare tra loro e dire che le bombe di Milano e di Roma sarebbero dovute esplodere contemporaneamente a mezzanotte, ma che a Milano lo scoppio era avvenuto un'ora prima del previsto; la sera del 27 luglio, mentre preparavano l'autobomba nel cortile di Via Ostiense per le stragi in Roma, Scarano aveva riferito a Di Natale che quella sera sarebbero scoppiate altre bombe anche a Milano; Scarano, sollecitato da Di Natale a portare via l'esplosivo da Via Ostiense in Roma, aveva risposto di avere pazienza perché doveva accordarsi con altre persone di Milano.

Episodi delle chiese di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio al Velabro, avvenuti in Roma il 27-28 luglio 1993:

Sono stati ricostruiti in base alle dichiarazioni di Carra, Lo Nigro e Di Natale.

Carra, su incarico di Barranca e Lo Nigro, aveva trasportato a Roma l'esplosivo, macinato e confezionato nel rudere di Mangano e caricato con la presenza e l'aiuto di Barranca, Lo Nigro e Giuliano; l'esplosivo era stato scaricato in Via Ostiense a Roma, ove si trovavano il proprietario di casa, Di Natale, nonché Giuliano, Spatuzza, Lo Nigro e Benigno; le due autobomba usate per gli attentati erano vetture rubate la sera del 26 luglio e portate nel cortile di Via Ostiense; Scarano aveva procurato, tramite Bizzoni, la

disponibilità di un appartamento in Via Dire Daua n. 2, ove erano stati alloggiati Giacalone, Lo Nigro, Benigno e Spatuzza; nel corso delle indagini erano state rinvenute tracce di esplosivo sia nel cortile di Via Ostiense, sia nell'appartamento di Via Dire Daua, sia nelle auto di Scarano, Frabetti e Di Natale.

Episodio dello Stadio Olimpico, avvenuto in Roma tra la fine del 1993 e i primi del 1994:

E' stato ricostruito in base alle dichiarazioni di Scarano, Grigoli, Carra, Bizzoni e Romeo.

La decisione della strage era stata comunicata da Graviano Giuseppe in una riunione da lui convocata a Misilmeri e alla quale avevano partecipato Spatuzza, Lo Nigro, Giuliano e Giacalone; su incarico di Mangano il Grigoli aveva aiutato Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano a macinare e confezionare l'esplosivo nel solito deposito di Via dei Mille; l'esplosivo era stato caricato da Spatuzza e Carra sul camion di quest'ultimo e dallo stesso era stato trasportato a Roma, ove era stato scaricato da Spatuzza, Scarano, Lo Nigro e Giuliano; l'esplosivo era stato ricaricato su un furgone arancione e poi sistemato nel cofano di una Lancia Thema rubata a Palermo e rinforzata di dietro da Giacalone per evitare che con il peso si alzasse troppo nella parte anteriore; gli attentatori prima avevano alloggiato in una mansarda procurata da Scarano su richiesta di Giacalone, poi si erano trasferiti in un villino di Bizzoni in Torvaianica, ove si erano sistemati Giacalone, Benigno, Lo Nigro, Giuliano, Spatuzza e, almeno in un'occasione, Graviano Giuseppe, il quale era venuto a Roma con Tutino, che però era rimasto ad aspettarlo alla stazione; Graviano Giuseppe aveva detto che gli attentatori erano troppi e aveva rimandato a Palermo Grigoli e Giuliano; erano stati effettuati alcuni sopralluoghi presso lo stadio;

l'autobomba era stata portata presso una palazzina di marmo ritenuta una caserma dei carabinieri, ove già si trovavano Giuliano e Spatuzza che avevano tenuto il posto con un'altra macchina; la sera Lo Nigro si era lamentato con Scarano dicendo che il telecomando, azionato dal Benigno, non aveva funzionato; analoga spiegazione era stata data da Giacalone a Grigoli a Palermo; successivamente l'autobomba era stata portata nella villa di Alei, in Capena, ove poi era stato preparato l'attentato a Contorno.

Episodio di Formello, avvenuto il 14 aprile 1994:

E' stato ricostruito in base alle dichiarazioni di Carra, Scarano, Romeo, Grigoli, Monticciolo, Sinacori e Brusca.

Circa un mese prima del 14 aprile 1994 Bagarella aveva chiesto a Brusca di procurargli dell'esplosivo di tipo diverso da quello usato per le stragi del 1993, onde evitare che gli investigatori facessero collegamenti; la stessa preoccupazione era stata espressa da Graviano Giuseppe; l'esplosivo era stato consegnato a Mangano e Pizzo ed era stato poi confezionato nel solito magazzino di Via dei Mille da Grigoli, Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza; su richiesta di Spatuzza e Romeo l'esplosivo era stato trasportato da Carra a Capena, nella villa di Alei che Giacalone aveva fatto prendere in affitto da Scarano per sei mesi, anticipando la somma di L. 10.500.000 che poi gli era stata restituita da Mangano; nella villa si trovavano Giacalone, Benigno e Grigoli; l'eliminazione di Contorno era stata decisa perché era un pentito e perché aveva ucciso il padre dei Graviano e a Bagarella venivano addirittura i brividi al solo sentirlo nominare, come aveva detto Lo Nigro a Barranca; dopo alcune ricognizioni ad opera di Giacalone e Carra era stato organizzato un attentato, nel quale Lo Nigro e Benigno avevano azionato il telecomando, Giuliano li aveva attesi in auto per portarli

via e Grigoli e Giacalone li avevano avvertiti dell'arrivo di Contorno; l'attentato era fallito perché non era avvenuta l'esplosione, nonostante il funzionamento del detonatore; allora Giuliano era stato mandato a Palermo per prendere altri detonatori da persona indicatagli da Benigno e altro esplosivo da Mangano ed era tornato dopo due giorni insieme a Romeo, portando i detonatori; alcuni giorni dopo era giunto a Capena il Carra, con altro esplosivo che era stato caricato sul camion da Carra, Spatuzza, Tutino e Romeo, il quale aveva anche consegnato a Carra una busta con tre milioni ricevuta da Mangano; era stato organizzato un nuovo attentato, in cui Lo Nigro e Benigno dovevano azionare il telecomando e Grigoli e Giacalone segnalare l'arrivo della vittima, ma Contorno non era arrivato; gli attentatori erano tornati sul posto per riprendere l'esplosivo, ma avevano trovato il luogo pieno di poliziotti, chiamati da un benzinaio che aveva scoperto l'ordigno; Benigno aveva allora proposto di azionare il telecomando e di fare saltare tutti in aria, ma non se ne era fatto nulla.

V. Così ricostruiti i fatti addebitati e menzionati per ciascuno di essi i numerosi riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti, la Corte di Assise di Appello di Firenze con la sentenza del 13-2-2001 confermava le sentenze impugnate, con le seguenti eccezioni:

dichiarava la nullità della sentenza della Corte di Assise di Firenze del 21-1-2000 relativamente a Riina e Graviano Giuseppe e limitatamente ai reati relativi all'attentato presso lo Stadio Olimpico di Roma, conseguentemente riducendo la pena per ciascuno dei predetti imputati all'ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi otto;

assolveva Cannella dai reati per i fatti accaduti in Firenze il 27-5-93 per non averli commessi, rideterminando la pena in anni trenta di reclusione; assolveva Barranca dai reati per i fatti avvenuti in Formello e allo Stadio Olimpico di Roma per non averli commessi, rideterminando la pena in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due;

dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bizzoni per il reato di cui al capo V) perché estinto per prescrizione e determinava in L. 666.666 di multa la pena per il reato di favoreggiamento reale, ritenuto come favoreggiamento in contravvenzione.

VI. Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13-2-2001 hanno proposto ricorso per cassazione tutti i citati imputati condannati, deducendo, sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale, una lunga serie di motivi, in parte comuni e in parte propri del singolo ricorrente, che complessivamente possono qui riassumersi come doglianze avverso ordinanze pronunciate nel corso del dibattimento - o comunque attinenti a questioni oggetto delle predette ordinanze - e doglianze avverso la sentenza di secondo grado.

Tra le prime rientrano la doglianza relativa alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Firenze (dedotta da Giacalone, Giuliano, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Lo Nigro, Pizzo e Spatuzza sul rilievo dell'esistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli relativi alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, giudicati dall'Autorità giudiziaria di Caltanissetta); quella attinente alla nullità del dibattimento celebrato in videoconferenza (dedotta da Graviano Filippo e Graviano Giuseppe), con le relative

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 L. 11/98, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. (sollevata da Graviano Giuseppe), e dell'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 comma 1, 10 comma 1, 24 comma 2, 27 comma 2, 101 comma 1 e 111 Cost. (sollevata da Graviano Filippo); quella attinente al contrasto tra i giudici di primo e di secondo grado nel considerare gli uni come irripetibili e gli altri come ripetibili gli accertamenti tecnici svolti dal P.M. (formulata da Graviano Filippo); quella relativa alla omessa riapertura del dibattimento (dedotta da Ferro Giuseppe, Giacalone, Giuliano, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Lo Nigro, Pizzo, Spatuzza e Riina specificando la rilevanza delle prove che erano state chieste); quella attinente alla mancata trasmissione di alcuni atti al G.U.P. e alla relativa nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti (dedotta da Graviano Filippo e Tutino).

Le doglianze avverso la sentenza attengono innanzi tutto alla insufficienza della prova, sia in via generale (così Frabetti, Mangano, Pizzo e Tutino), sia con particolare riferimento alla inattendibilità dei collaboranti (così Bagarella, Benigno, Giacalone, Giuliano, Graviano Francesco, Graviano Giuseppe, Lo Nigro, Pizzo e Spatuzza), o alla mancanza o irrilevanza dei riscontri (così Bagarella, Benigno, Cannella, Giacalone, Giuliano, Lo Nigro, Spatuzza e Riina), o alla mancanza di efficacia causale della condotta (dedotta da Ferro Vincenzo e Riina), o alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato (dedotta da Calabrò, Di Natale, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Riina e Tutino), o alla scriminante dello stato di necessità (invocata da Messana).

Attengono, inoltre, alla richiesta di considerazione di un movente alternativo (formulata da Giuliano, Graviano Giuseppe,

Pizzo, Spatuzza e Riina); all'esclusione dell'aggravante dell'art. 1 D.L. 625/79 (richiesta da Tutino) e di quella di cui all'art. 7 D.L. 152/91 (richiesta da Riina sul rilievo della inapplicabilità della predetta aggravante ai reati puniti con l'ergastolo e da Tutino per l'incompatibilità dell'aggravante con la partecipazione all'associazione mafiosa); alla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 116 comma 2 c.p. (richiesta da Ferro Giuseppe), di quella prevista dall'art. 8 L. 203/91 (richiesta da Di Natale) e delle attenuanti generiche (richieste da Bizzoni, Carra, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Graviano Filippo e Grigoli); all'applicazione della diminuente del giudizio abbreviato (invocata da Bagarella, Carra, Di Natale, Ferro Vincenzo e Grigoli, nonché, con i motivi aggiunti, da Frabetti); alla prescrizione (invocata da Barranca, Calabrò e Riina); all'esclusione del risarcimento del danno morale verso persone giuridiche (richiesta da Tutino).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza di secondo grado, pronunciata il 13-2-2001, fissava per la redazione della motivazione il termine di novanta giorni, che quindi scadeva il 14-5-2001 e che è stato rispettato, poiché il deposito della sentenza è avvenuto l'11-5-2001. Pertanto il termine per l'impugnazione, e per l'indicazione dei relativi motivi, era di quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p., decorreva dal 14-5-2001 per gli imputati non contumaci - presenti, quali Giacalone e Lo Nigro, oppure assenti, come Carra - e scadeva il 28-6-2001.

Ciò premesso, si rileva che il Carra ha presentato il ricorso e i contestuali motivi soltanto il 4-7-2001, mediante deposito presso la

cancelleria della Corte di Appello Firenze; il Lo Nigro – che non risulta avere presentato ricorso in carcere il 28-6-2001, come da lui affermato – comunque ha presentato i motivi, congiuntamente alla dichiarazione di impugnazione, soltanto il 30-6-2001, mediante consegna dell'atto in carcere in busta chiusa; Giacalone ha presentato tempestivamente la dichiarazione di impugnazione in carcere il 28-6-2001, consegnando però i motivi soltanto il 30-6-2001 in busta chiusa.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso inviato dal detenuto in busta chiusa è inammissibile: invero l'art. 123 c.p.p. - che equipara le dichiarazioni fatte al direttore del carcere a quelle ricevute dall'Autorità giudiziaria - trova applicazione quando il direttore del carcere riceve la dichiarazione e non quando si limita ad essere destinatario del plico chiuso che la contiene (Cass., I, n. 925 del 16-2-1995, Saulino, rv. 201712); conseguentemente è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto, in forza del combinato disposto degli artt. 583 e 591 c.p.p., ma l'Amministrazione penitenziaria garantisce la provenienza della busta da un determinato soggetto, non l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto in essa contenuto (Cass., I, n. 4347 del 19-11-1991, Ingegneri, rv. 188821).

Comunque tutti i predetti ricorsi sono tardivi, nella dichiarazione o nella presentazione dei motivi o in entrambe, e conseguentemente devono essere dichiarati inammissibili anche per tale ragione e le censure in essi dedotte non possono essere prese in esame.

2. Quanto a tutti i restanti ricorsi, appare opportuno trattare, inizialmente, i motivi dedotti da Graviano Filippo avverso

alcune ordinanze della corte territoriale, esaminando congiuntamente, per economia di giudizio, le analoghe questioni di carattere generale proposte da altri ricorrenti come motivi di ricorso avverso la sentenza. Si tratta delle questioni relative all'incompetenza territoriale dell'A.G. di Firenze; alla legittimità del processo per videoconferenza; alla nullità dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione all'acquisizione delle relazioni tecniche al fascicolo per il dibattimento; alla mancata riapertura del dibattimento; alla nullità del decreto di citazione per il giudizio.

La questione dell'incompetenza territoriale è stata posta con un unico ricorso da Graviano Giuseppe, Giuliano, Pizzo e Spatuzza, nonché, con separato ricorso, da Graviano Filippo. Sostanzialmente tutti i predetti ricorrenti sostengono la competenza territoriale dell'A.G. di Caltanissetta, sul rilievo dell'esistenza del vincolo della continuazione tra le stragi oggetto del presente processo e gli attentati di Capaci e di Via d'Amelio. In proposito i ricorrenti si basano sulle dichiarazioni di alcuni pentiti - in particolare di Cangemi e Cannella sull'unicità del piano stragista - e sulla collocazione temporale della progettazione dell'attentato a Costanzo nel febbraio 1992, cioè prima delle stragi di Capaci e di Via d'Amelio, per affermare l'unicità del disegno criminoso tra tutte le stragi attribuite a Cosa Nostra; Graviano Filippo, inoltre, rileva la contraddittorietà nel ritenere le stragi oggetto del presente processo in continuazione tra loro ma non con quelle di Capaci e di Via d'Amelio.

La questione è infondata. Invero la corte territoriale ha congruamente spiegato - con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi di illogicità manifesta - le ragioni per le quali ha ritenuto la propria competenza, sul rilievo della continuazione tra i

vari reati oggetto di questo processo, mai contestata, e dell'inesistenza dell'unicità del disegno criminoso rispetto alle stragi di Capaci e Via d'Amelio. In proposito ha rilevato che tali stragi rientravano nella ordinaria strategia di Cosa Nostra, tesa ad eliminare determinate persone che si erano particolarmente esposte per il loro impegno nella lotta alla mafia; per contro le stragi successive, oggetto del presente processo, erano collocabili nell'ambito di un'unica strategia stragista, volta a ricattare lo Stato per costringerlo a una trattativa in ordine al regime penitenziario introdotto con l'art. 41 *bis* O.P., ideata e attuata dopo l'introduzione della predetta norma con D.L. 8-6-1992 n. 306, convertito in L. 7-8-1992 n. 356, e quindi dopo le stragi di Capaci e Via d'Amelio. Nell'ambito della nuova strategia stragista dovevano essere inquadrati anche gli attentati a Costanzo e a Contorno, sia per le modalità usate, sia per il valore simbolico degli obiettivi, sia perché l'attentato a Costanzo, pur se ideato prima delle stragi di Capaci e Via d'Amelio, era stato sospeso proprio per preparare ed eseguire quest'ultime, mentre il medesimo disegno era stato poi ripreso, nella nuova ottica stragista, ed eseguito il 14 maggio 1993.

Premesso che la continuazione con le stragi di Capaci e Via d'Amelio sarebbe influente ai fini della determinazione della competenza per connessione soltanto se gli episodi in continuazione riguardassero gli stessi imputati e l'identità del disegno criminoso fosse comune a tutti i compartecipi (v. Cass., I, n. 3357 dell'8-6-1998, confl. in proc. Sama e altri, rv. 210881; Cass., I, n. 3907 del 6-6-1996, confl. in proc. Bragagnolo e altri, rv. 205313; Cass. I, n. 3385 del 9-3-1995, Pischedda e altri, rv. 200702; Cass., III, n. 1744 del 30-7-1993, confl. in proc. Bernardini, rv. 194469), circostanza esclusa dalla sentenza impugnata e neppure affermata dai

ricorrenti, comunque si rileva che la motivazione della sentenza è inattaccabile, avendo escluso la predetta continuazione sia per la mancanza di prova in proposito, sia per l'esistenza della prova contraria, desunta non soltanto dalla distanza cronologica tra i reati e dalla diversità delle persone che li hanno compiuti e dei luoghi ove sono stati commessi, ma anche e soprattutto dalle numerose dichiarazioni dei pentiti – che si riscontrano tra loro e quindi non hanno bisogno di riscontri esterni – circa il mutamento della strategia mafiosa.

A fronte della suddetta motivazione non hanno pregio i rilievi dei ricorrenti, poichè le affermazioni dei pentiti Cangemi e Cannella non possono, da sole, inficiare le corali affermazioni degli altri numerosi collaboratori di giustizia, tanto più che, ferma restando la credibilità dei dichiaranti, potrebbero esprimere immotivati e superficiali giudizi individuali.

3. Sulla questione dello svolgimento del processo per videoconferenza Graviano Giuseppe lamenta la violazione del diritto di difesa e delle norme processuali sull'oralità e pubblicità del dibattimento e in subordine solleva questione di legittimità costituzionale della legge 7-1-1998 n. 11 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; lamenta, inoltre, la mancata risposta da parte della corte di appello sulla dedotta violazione degli artt. 111 Cost., 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Graviano Filippo deduce la nullità del dibattimento e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 3 comma 1, 10 comma 1, 24 comma 2, 27 comma 2, 101 comma 1 e 111 Cost., rilevando che il

collegamento per videoconferenza – che ha reso possibile udire quanto veniva detto in aula, mentre la visibilità era attuata attraverso una rotazione nei collegamenti che rendeva visibili le aulette ove stazionavano gli imputati – non ha garantito l'esistenza delle condizioni alle quali l'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p. e la sentenza n. 342 /1999 della Corte Costituzionale subordinano la possibilità di partecipare al dibattimento a distanza.

Entrambi i ricorsi sono infondati sul punto in esame. Premesso che Graviano Giuseppe aveva dedotto in appello soltanto il contrasto della L.11/98 con gli artt. 3 e 24 Cost., di talché non può dolersi della mancata risposta in ordine al contrasto con le altre norme costituzionali e di trattati internazionali indicate nel ricorso né può con questo, per la prima volta, dedurre le relative violazioni di legge, e premesso che, in fatto, risulta dalle ordinanze della corte territoriale del 23-10-2000 che il collegamento con i vari siti periferici anche se alternativo è stato "completo e totale", si osserva che la videoconferenza è stata attuata con rispetto della normativa di cui alla legge n. 11/98 e all'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., avendo assicurato alle persone presenti in aula e a quelle presenti nel sito periferico la reciproca possibilità di udire e vedere quanto avveniva in entrambi i luoghi.

Quanto alle dedotte questioni di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale con la sentenza 342/99 ha già dichiarato infondata la questione sollevata con riferimento alla legge n. 11/98 per contrasto con gli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 Cost., rilevando – con motivazione che ben si attaglia anche all'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p. - che la normativa denunciata <<ha tracciato un esauriente sistema di "risultati" che si presenta in linea con il livello minimo di garanzie

che devono cautelare il diritto dell'imputato di "partecipare", e quindi difendersi, per tutto l'arco del dibattimento>>.

Le ulteriori questioni relative al contrasto con gli artt. 101 e 111 Cost., debbono essere dichiarate manifestamente infondate, posto che non si vede come e perché la videoconferenza possa incidere sul diritto di difesa della parte offesa – anche a prescindere dall'interesse dell'imputato a lamentarsene – o possa limitare il contraddittorio e considerato che non sono dedotte ragioni specifiche a sostegno delle questioni dedotte.

4. Graviano Filippo ha eccepito la nullità dell'ordinanza della Corte di Assise di Firenze in data 17-5-1997, sul rilievo che essa ha respinto l'opposizione all'acquisizione delle relazioni tecniche al fascicolo per il dibattimento ritenendo gli accertamenti tecnici atti irripetibili, mentre la Corte di Assise di Appello li ha considerati ripetibili. In proposito il ricorrente lamenta anche che la sentenza abbia "incomprensibilmente" sostenuto che non era stata adeguatamente coltivata la doglianza e sostiene che la deduzione della nullità era stata operata nell'atto di impugnazione.

Il motivo, già dedotto in appello, correttamente è stato dichiarato inammissibile perché privo delle ragioni a sostegno, non bastando in proposito la semplice deduzione della nullità; comunque non ha pregio, posto che ciò che la legge vuole sia preceduto dall'esame del consulente – peraltro non a pena di inutilizzabilità ma di nullità generale non assoluta, soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alle sanatorie di cui all'art. 183 c.p.p. (cfr., in tema di perizia, Cass., I, n. 8300 del 19-6-1995, rv. 202194; Cass., VI, n. 6945 dell'8-3-1991, rv. 187674) - non è l'allegazione della relazione tecnica al fascicolo per

il dibattimento, ma la lettura di essa. Nel caso di specie non si lamenta che la lettura sia avvenuta prima dell'esame del consulente, che comunque risulta avvenuto ed ha quindi legittimato l'utilizzazione delle risultanze probatorie da esso emerse.

5. Graviano Filippo ricorre avverso l'ordinanza di rigetto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sostenendo che per dimostrare che l'imputato non rivestiva il ruolo di capo mandamento erano stati prodotti otto verbali di esame dibattimentale di collaboratori di giustizia, alcuni dei quali non disponibili durante il processo di primo grado e per i quali, quindi, l'acquisizione doveva avvenire ai sensi dell'art. 603 comma 2 c.p.p., cioè con la osservanza dei limiti di cui agli artt. 190 comma 1 e 190 *bis* c.p.p.

Premesso, in via generale, che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in fase di appello, che deve vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria svolta in primo grado, ha carattere eccezionale e può avere luogo soltanto in caso di assoluta necessità dell'assunzione della nuova prova ai fini della decisione (Cass., VI, n. 7047 del 15-3-1996, P.G. in proc. Riberto, rv. 205673), il motivo appare infondato. Invero la sentenza impugnata ha già chiarito che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era stata avanzata soltanto con riferimento al verbale di esame di Garofalo, correttamente ritenuto non necessario in quanto il predetto collaboratore aveva già dichiarato che Graviano Filippo non era il capo mandamento, tale essendo il fratello Giuseppe, ma ne era il rappresentante.

6. Graviano Filippo deduce la nullità dell'ordinanza che ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio per omessa trasmissione di atti da parte del P.M. al G.U.P. Sostiene, in proposito, che il P.M. non poteva omettere, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.p., la trasmissione di due interrogatori del coimputato Carra, essendo essi relativi ai fatti che vedevano imputato il ricorrente; sostiene, di conseguenza, che la omissione, nonostante il disposto dell'art. 416 comma 2 c.p.p., della trasmissione dei predetti atti, che avrebbero potuto costituire la base per una più efficace difesa dell'imputato e comunque orientare diversamente il G.U.P. nella sua decisione, costituisce causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti. Analoga questione è dedotta da Tutino.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmettere al G.U.P. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente con l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità degli atti e del decreto che dispone il giudizio (v. Cass., VI, n. 6753 del 4-6-1997, Finocchi ed altri, rv. 211000; Cass., VI, n. 5500 del 30-3-1998, Pareglio ed altri, rv. 210523; Cass., VI, n. 4108 del 17-2-1996, Cariboni ed altri, rv. 204434). Comunque, anche se si ipotizzasse l'astratta possibilità di configurare una nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difesa, in concreto essa potrebbe ravvisarsi soltanto se fosse dedotta e dimostrata una effettiva lesione del predetto diritto, non derivante automaticamente dall'omessa trasmissione di alcuni atti bensì dalla dimostrazione che questi, se conosciuti, avrebbero potuto orientare diversamente la strategia difensiva o la decisione del G.U.P.

7. Esaurito l'esame dei motivi di ricorso avverso le ordinanze, è opportuno esaminare alcune questioni che sono state dedotte da più ricorrenti - quali la configurabilità di un movente per le stragi alternativo rispetto a quello ritenuto nella sentenza impugnata, l'applicabilità della diminuente del rito abbreviato, l'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 relativamente ai reati punibili con l'ergastolo – o che comunque attengono a più ricorrenti e debbono essere esaminate di ufficio, ai sensi degli artt. 609, comma 2, e 129 c.p.p., come la depenalizzazione e l'estinzione di reati per prescrizione.

I ricorrenti Giuliano, Graviano Giuseppe, Pizzo e Spatuzza hanno dedotto, con un unico ricorso, la configurabilità di un movente alternativo - "adombrato" dai pentiti Di Filippo, Avola, Cangemi, Cannella e Scarantino – sostenendo l'interessamento alle stragi da parte della massoneria e dei servizi segreti; sul movente alternativo anche Riina ha lamentato il vizio motivazionale e la violazione di legge.

Anche a prescindere dalla genericità dei motivi, si osserva che la sentenza impugnata ha congruamente e correttamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto inconsistente l'ipotesi di un movente alternativo, esaminando analiticamente e minuziosamente, per ben sedici pagine, le risultanze processuali e concludendo con l'affermare che la predetta ipotesi era rimasta priva del benché minimo supporto.

8. La mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato è stata denunciata, con diversi motivi a sostegno, dai ricorrenti Frabetti, Bagarella, Ferro Vincenzo, Di Natale e Grigoli.

Nessuno dei predetti ricorsi merita accoglimento.

Il Frabetti ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo di avere chiesto il giudizio abbreviato all'udienza preliminare e lamentando che la corte territoriale non gli abbia riconosciuto la diminuente perchè non risultava la tempestiva richiesta, non trovandosi il verbale dell'udienza preliminare. Anche a prescindere dal rilievo che dal verbale della predetta udienza – ora allegato ai motivi di ricorso – emerge che la richiesta è stata formulata dal difensore ma non risulta che costui fosse munito della necessaria procura speciale, si rileva che le censure di illegittimità sono state dedotte soltanto con i motivi aggiunti, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche a sezioni unite, non possono avere ad oggetto capi o punti della decisione diversi da quelli enunciati con l'originario atto di impugnazione (Sez. Un., n. 4683 del 25-2-1998, Bono, rv. 210259).

Bagarella e Ferro Vincenzo sostengono che il rito abbreviato è sempre possibile in appello. L'assunto trova sicura smentita nella chiara lettera dell'art. 4 *ter* del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144, in forza del quale nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo pendenti in appello non è sufficiente che la richiesta di rito abbreviato sia formulata alla prima udienza, come sostiene il Bagarella, ma è necessario che sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione e che la richiesta sia avanzata prima che l'istruzione stessa sia conclusa; peraltro la rinnovazione dell'istruzione non rappresenta, come sostiene il Ferro, una mera eventualità, al cui avverarsi è correlata la necessità che l'istruzione non sia conclusa, bensì un presupposto indefettibile, posto che la riduzione di pena per il rito abbreviato trova

giustificazione soltanto nel risparmio di attività istruttoria che senza la richiesta del rito speciale dovrebbe essere compiuta.

Di Natale e Grigoli sostengono che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è avvenuta con la riunione di procedimenti disposta in appello, comportando essa la possibilità di vagliare il materiale probatorio del procedimento riunito. Il motivo è infondato, perché il provvedimento di riunione è strumento per l'organizzazione dei processi, non per l'istruzione di essi; comunque la tesi difensiva è in se stessa contraddittoria, poiché se la riunione potesse valere come rinnovazione dell'istruzione, quest'ultima si concluderebbe con il provvedimento stesso di riunione, senza lasciare quindi spazio alla possibilità di inserimento del giudizio abbreviato, il quale postula che l'istruzione non sia ancora conclusa.

9. L'applicabilità dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 è contestata, con diversi motivi, da Barranca, Calabrò, Riina e Tutino.

Quest'ultimo sostiene l'incompatibilità della predetta aggravante con l'asserita qualità di membro dell'associazione mafiosa, ma la compatibilità è stata invece ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, invero non pacifica, ma oggi confermata dalle Sezioni Unite (sent. n. 10 del 28-3-2001, Cinalli, rv. 218376-78).

Gli altri predetti ricorrenti sostengono invece che l'aggravante in esame non è applicabile ai reati punibili con l'ergastolo. L'affermazione è esatta, poiché il citato art. 7 prevede l'aumento di pena "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo", e conseguentemente la sentenza impugnata dovrà essere annullata senza rinvio sul punto - anche nei confronti degli altri imputati, in

forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p., essendo essa basata su motivi non esclusivamente personali - provvedendo direttamente questa Corte all'eliminazione della predetta aggravante relativamente ai reati puniti con l'ergastolo, senza conseguenze sulla determinazione della pena.

10. Quanto al reato al capo V) – contestato come falso ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. e poi riqualificato nei giudizi di primo grado come contravvenzione *ex* art. 74, comma 6, D.L.vo. 30 aprile 1992, n. 285 - la corte di assise di appello ha ritenuto che pur essendo maturata la prescrizione non poteva trovare applicazione l'art. 129 c.p.p., essendo l'impugnazione inammissibile su quel capo della sentenza perché non sorretta dalla specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

Il ragionamento della corte territoriale non è condivisibile. Invero, avendo lo stesso giudice di secondo grado dato atto che tutti gli imputati ai quali era ascritta la predetta contravvenzione avevano proposto appello contro la sentenza di condanna, deve ritenersi che fosse contestata dagli appellanti la responsabilità anche in ordine alla predetta contravvenzione, di talché la sussistenza di una delle ipotesi dell'art. 129 c.p.p. poteva essere rilevata dalla corte di assise di appello e può essere rilevata oggi da questa Corte.

Ciò premesso, si osserva che la contravvenzione in questione, oltre che prescritta, è stata depenalizzata dall'art. 21, comma 1, D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 100 dello stesso decreto, anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa.

Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata *ex officio* senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, relativamente alla predetta imputazione e agli imputati a cui carico essa è rimasta sussistente attraverso i due gradi del giudizio di merito – esclusi Carra, Giacalone e Lo Nigro, i cui ricorsi sono originariamente inammissibili - cioè nei confronti di Bagarella, Barranca, Benigno, Cannella, Giuliano, Graviano Filippo, Grigoli, Mangano, Pizzo, Spatuzza e Tutino; ne consegue la riduzione delle pene detentive temporanee inflitte per la predetta imputazione a Grigoli e Tutino, nella misura che per ciascuno di essi sarà determinata trattando le loro singole posizioni.

Non dev'essere disposta la trasmissione degli atti all'autorità competente per la determinazione della sanzione amministrativa, trovando applicazione la norma derogatoria dell'art. 102, comma 1, D.L.vo 507/99, in quanto il reato depenalizzato era già prescritto alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

11. Tutti i reati di furto ascritti agli imputati Di Natale (capo R), Ferro Giuseppe (capo H), Ferro Vincenzo (capo H), Frabetti (capo R) e Grigoli (capi N ed U nonché capo C relativo al furto dell'auto usata per l'attentato allo Stadio Olimpico di Roma) sono prescritti, in concorso delle concesse attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate. Ugualmente prescritto è il reato ascritto al Bizzoni al capo Z).

Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata sul punto, senza rinvio potendo provvedere direttamente questa Corte alla riduzione di pena conseguente alla prescrizione per gli imputati condannati a pene detentive temporanee e alla determinazione della pena residua, nella misura che sarà indicata

per ciascuno dei predetti imputati trattando le loro singole posizioni.

12. Altra questione di carattere generale, che è opportuno affrontare una volta per tutte, è quella dei limiti di deducibilità del vizio motivazionale, ripetutamente denunciato dai ricorrenti soprattutto con riferimento all'attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, all'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni – in particolare in considerazione del loro contenuto e delle loro inesattezze e contraddizioni – e all'esistenza dei riscontri.

Dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, sono enucleabili alcune regole basilari, che ormai possono considerarsi principi fondamentali nella valutazione delle chiamate in correità e del relativo vizio di motivazione.

Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il giudice deve, in primo luogo, verificare l'attendibilità soggettiva del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. (Sez. Un., n. 1653 del 21-10-1992, Marino ed altri, rv. 192465).

I riscontri esterni sono costituiti da qualsiasi elemento, sia fattuale sia logico (Cass., VI, n. 4108 del 17-2-1996, Cariboni ed altri, rv. 204439; Cass., IV, n. 6343 del 31-3-1998, Avila G. ed

altri, rv. 211625), che pur non avendo autonoma forza probante in ordine al fatto reato e alla responsabilità dell'imputato – perché altrimenti la norma dell'art. 192 comma 3 sarebbe del tutto pleonastica (Cass., VI, n. 5649 del 22-1-1997, Dominante ed altri, rv. 208898) - si ponga nella stessa direzione della chiamata in correità e quindi sia in grado di corroborarla (Cass., IV, n. 3501 del 2-2-1996, Conti, rv. 204657). I riscontri possono essere costituiti anche da altre chiamate di correo (Cass., I, n. 13885 del 22-9-1999, Greco ed altri, rv. 215803; Cass., VI, n. 2775 del 12-1-1995, Grippi, rv. 200994), purché siano indipendenti, cioè non frutto di accordo calunnioso o di suggestioni o condizionamenti; convergenti in ordine al fatto materiale oggetto dell'imputazione; sufficientemente individualizzanti, cioè riguardanti la persona dell'imputato, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi di accusa forniti dai diversi dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo (Cass., n. 3616 del 17-12-1999, Calascibetta ed altri, rv. 215558). I riscontri possono essere costituiti anche da dichiarazioni *de relato*, purché ne sia accertata l'autonomia, l'attendibilità, la fonte di provenienza e l'affidabilità di quest'ultima (Cass., I, n. 4153 del 24-2-1992, P.M. in proc. Barbieri ed altri, rv. 190765).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata dev'essere limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nel testo della motivazione stessa, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, non essendo consentito al

giudice della legittimità compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, per sovrapporre a quest'ultima la propria valutazione in ordine all'affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione delle risultanze processuali, anche se altrettanto logica (Cass., IV, n. 6504 del 29-10-1999, De Stefani G. ed altri, rv. 216690; Sez. Un., n. 6402 del 30-4-1997, Dessimone ed altri, rv. 207944; Sez. Un., n. 16 del 19-6-1996, Di Francesco, rv. 205621; Sez. Un., n. 930 del 13-12-1995, Clarke, rv. 203428; Sez. Un., n. 30 del 27-9-1995, Mannino, rv. 202903).

Costituiscono censure di fatto – come tali inammissibili in sede di legittimità – quelle che sottendono la denuncia di travisamento del fatto, in quanto tendono ad infirmare la correttezza delle proposizioni inserite nella motivazione attraverso il diretto riferimento alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali, il cui esame è precluso al giudice di legittimità (Cass., II, n. 3383 del 28-2-1997, Santilli, rv. 207412; Cass., I, n. 7315 del 4-4-1995, Gheza, rv. 201736).

In conclusione il giudice di legittimità non può divenire giudice del contenuto della prova (Cass., VI, n. 1472 del 2-11-1998, Archesso ed altri, rv. 213444) e spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è servito per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass., II, n. 3705 del 15-9-1994, Muia, rv. 200269). Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, a giudizio del ricorrente, avrebbero dovuto o potuto dare luogo ad una diversa decisione, perché ciò si

tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass., n. 3385 del 9-3-1995, Pischedda ed altri, rv. 200705). Il vizio motivazionale deve risultare dal testo stesso della motivazione e deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un., n. 24 del 24-11-1999, Spina, rv. 214794).

In via generale deve affermarsi che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ricostruendo analiticamente – con amplissima motivazione sviluppatasi per ben 1684 pagine - i fatti ascritti agli imputati e le risultanze a loro carico, esaminando il contenuto delle dichiarazioni accusatorie, l'attendibilità soggettiva ed intrinseca dei dichiaranti e i riscontri alle loro propalazioni, attraverso un *iter* argomentativo esauriente e immune da vizi di illogicità manifesta. Invero la sentenza impugnata ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attribuibili a Cosa Nostra le stragi oggetto del processo e per ciascun episodio delittuoso ha valutato gli elementi di prova esistenti a carico di ciascun imputato, pervenendo al giudizio di responsabilità soltanto per quegli episodi e per quegli imputati in ordine ai quali le dichiarazioni accusatorie, oltre che attendibili soggettivamente e intrinsecamente, erano riscontrate da elementi esterni o dalla cosiddetta convergenza del molteplice.

Per contro le censure dei ricorrenti, lungi dall'intaccare la congruenza e logicità dell'impianto argomentativo motivazionale nel suo complesso o su singoli punti salienti della decisione,

generalmente attengono alla non valutazione o alla non corretta interpretazione di alcune risultanze processuali; costituiscono, pertanto, mere censure di fatto, chiaramente dirette ad una rilettura delle risultanze di merito che è inammissibile in sede di legittimità.

13. Esaurita la trattazione delle questioni di carattere generale, si può passare all'esame analitico dei singoli ricorsi.

Bagarella Leoluca Biagio deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale, sostenendo con il primo motivo l'applicabilità della diminuente del rito abbreviato in appello a prescindere dalla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e lamentando con il secondo la mancata considerazione delle contraddizioni in cui sono caduti i collaboranti.

Il primo motivo è infondato, come già esposto al § 8.

In ordine al secondo motivo, richiamato quanto esposto al § 12, si osserva che il ricorrente deduce censure consistenti nella prospettazione di una rivalutazione delle risultanze probatorie - sulla base di alcuni stralci delle dichiarazioni di vari pentiti, specificamente La Barbera, Brusca, Calvaruso, Cannella e Ferro Giuseppe e in base a considerazioni sulla credibilità degli stessi – che si pone come meramente alternativa rispetto a quella operata dai giudici di merito e sorretta da idoneo apparato argomentativo, che si è basato sull'indicazione del Bagarella come l'animatore della campagna stragista da parte di Brusca, Sinacori, La Barbera e Ferro Giuseppe e sul superamento delle contraddizioni denunciate in appello. In particolare la sentenza impugnata ha dato atto della partecipazione del Bagarella alle principali riunioni relative alle strategia stragista e delle confidenze fatte dallo stesso ricorrente a

Cannella e Calvaruso, aventi ad oggetto nel primo caso l'attentato a Costanzo e le stragi in genere e nel secondo la confessione circa la paternità dell'idea stragista, che Bagarella rivendicava per sé, e la volontà di partecipare direttamente all'attentato a Contorno, per assicurarsi dell'esito.

Il ricorrente deve beneficiare, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione, dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91, nonché, in forza dei poteri di ufficio di questa Corte ai sensi degli artt. 609 comma 2 e 129 c.p.p., dell'estinzione del reato al capo V) per depenalizzazione, pur senza riduzione della pena inflittagli, di natura perpetua.

Barranca Giuseppe denuncia innanzi tutto il vizio motivazionale, rilevando che per la strage di Via Fauro è accusato soltanto dallo Scarano, che lo ha riconosciuto in fotografia dopo un primo esito negativo e le cui dichiarazioni non sono state valutate sotto il profilo della credibilità in relazione alla posizione del ricorrente e sono prive di riscontri; che per la strage di Via dei Georgofili non vi è stata risposta su varie considerazioni dedotte con i motivi di appello, non è stata valutata la credibilità intrinseca dei dichiaranti Carra e Ferro Vincenzo né le contraddizioni tra gli stessi e mancano i riscontri; che per la strage di Milano e per gli episodi relativi alle chiese di Roma vi è stato un travisamento del fatto - in quanto Carra nel processo stralciato a carico di Graviano Giuseppe e altri ha escluso la presenza di Barranca in episodi diversi da quello di Firenze - e comunque mancano riscontri individualizzanti e le dichiarazioni di Grigoli, Di Filippo, Romeo, Drago, Spataro e Ciaramitaro sono generiche. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, sostenendo che mancano riscontri oggettivi e che ai fini della convergenza del molteplice è mancata una disamina

rigorosa ed esaustiva sulla credibilità intrinseca dei collaboranti e sulle convergenze tra le loro dichiarazioni. Con gli ultimi due motivi deduce la violazione di legge, lamentando rispettivamente che l'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 sia stata applicata ai reati puniti con l'ergastolo e che non sia stata rilevata la dedotta causa di estinzione del reato al capo V) per prescrizione.

Il primo motivo non ha pregio, poiché la corte territoriale ha ampiamente spiegato le ragioni della ritenuta responsabilità, esaminando – con motivazione immune da vizi di illogicità manifesta – le ragioni poste a fondamento della decisione circa la responsabilità del Barranca in ordine alle stragi di Via Fauro, Firenze, Milano e chiese di Roma, considerando sia l'attendibilità dei dichiaranti, sia i riscontri alle loro dichiarazioni, sia l'inconsistenza delle censure circa le contraddizioni e l'inattendibilità delle propalazioni accusatorie. In particolare ha rilevato che quanto alla strage di Via Fauro le accuse si basano non soltanto sullo Scarano, ma anche su Grigoli e Romeo, che quindi si riscontrano vicendevolmente; per la strage di Firenze le accuse provengono da Carra, Ferro Vincenzo, Romeo e Grigoli; per gli attentati alle chiese di Roma Carra e Scarano hanno parlato della partecipazione del Barranca al trasporto dell'esplosivo e alla collocazione delle bombe. Il travisamento del fatto denunciato dal ricorrente non è vizio deducibile in questa sede, essendo basato non sul testo della motivazione, bensì su dichiarazioni del Carra asseritamente effettuate in altro processo.

Il secondo motivo, oltre che piuttosto generico, è comunque infondato, poiché il riscontro alle dichiarazioni accusatorie è costituito dalla cosiddetta convergenza del molteplice, la cui validità è stata affermata al § 12 e che è stata esaminata dalla corte

territoriale dopo ampia valutazione della attendibilità soggettiva ed intrinseca dei dichiaranti e della giustificazione di alcune contraddizioni (f. 810).

Il terzo e il quarto motivo meritano accoglimento, come precisato ai § 9 e 10, pur sostituendo di ufficio, relativamente al capo V), l'annullamento per depenalizzazione a quello, meno favorevole, richiesto per estinzione del reato per prescrizione e pur senza riduzione della pena inflittagli, in quanto di natura perpetua.

Benigno Salvatore deduce, per ciascuno dei cinque diversi motivi formulati, sia la violazione di legge sia il vizio motivazionale. Con il primo motivo sostiene che lo Scarano - che è accusato da Grigoli di essersi procurato varie bombe, anche piccoline, per eventuali estorsioni e che ha ammesso il fatto - può avere attribuito al Benigno e al Lo Nigro le attività di gestione della funzionalità degli ordigni esplosivi per deviare l'attenzione da chi voleva proteggere e tutelare. Con il secondo motivo sostiene che per gli attentati alle chiese di Roma vi è soltanto l'accusa di Scarano, senza riscontri; che vi sono contrasti tra Scarano e Carra sulla presenza del ricorrente durante l'operazione di scarico in Via Ostiense; che nell'ora del predetto scarico il cellulare del ricorrente ha chiamato dall'area palermitana l'utenza di Bonanno Luigi, padre della fidanzata del Benigno; che Di Natale Emanuele ha descritto i "bombaroli" come alti m. 1,80-1,90 e come "bestioni", mentre il ricorrente è basso e gracile, tanto da essere soprannominato " 'u picciriddu". Con il terzo motivo afferma che per la strage di Milano nessuno parla di lui e lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a sostenere che a Milano non potevano che avere agito le stesse persone che alle chiese di Roma, senza considerare che il Benigno è esperto in telecomandi e che, invece, a Milano l'innesco

era con miccia. Con il quarto motivo, relativo all'attentato di Via Fauro, sostiene che il giorno in cui sarebbe dovuto essere a Roma per una ricognizione il suo cellulare ha chiamato da area palermitana. Con l'ultimo motivo, relativo agli episodi di Formello e dello stadio Olimpico, afferma l'incredibilità dei dichiaranti Scarano, Carra, Grigoli e Romeo e rinvia ai motivi aggiunti.

Richiamato quanto premesso al § 12 circa i limiti del sindacato di legittimità, si rileva che nessuno dei motivi merita accoglimento, poiché la sentenza impugnata ha esaurientemente spiegato – con impianto motivazionale giuridicamente corretto e immune da vizi di illogicità manifesta – le ragioni della decisione, evidenziando la partecipazione dell'imputato al gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio e le convergenti accuse dei pentiti in ordine ai vari episodi criminosi, ragionevolmente ritenendo che gli autori delle stragi di Milano e delle chiese di Roma debbono avere agito d'accordo tra loro, considerato che le esplosioni sarebbero dovute avvenire contemporaneamente. Per contro le censure del ricorrente sono basate su congetture soggettive o comunque su doglianze infondate, chiaramente volte ad una rilettura delle risultanze probatorie. In particolare si osserva che la maggior parte delle censure dedotte ha già trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata e che le residue considerazioni – quale l'altezza dei "bombaroli" secondo le indicazioni del Di Natale o la specialità del Benigno in materia di telecomandi e non di accensione con miccia – non sono tali da inficiare la validità del copioso materiale probatorio e del rigoroso impianto argomentativo a sostegno del giudizio di colpevolezza.

Il ricorrente deve beneficiare, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione, dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7, D.L.

152/91, nonché, in forza dei poteri di ufficio di questa Corte ai sensi degli artt. 609 comma 2 e 129 c.p.p., dell'estinzione del reato al capo V) per depenalizzazione, pur senza riduzione della pena inflittagli, di natura perpetua.

Bizzoni Alfredo deduce il vizio motivazionale in punto di responsabilità per il favoreggiamento in contravvenzione e la violazione di legge quanto al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la corte territoriale non sia entrata nel merito dei motivi dedotti in appello e che abbia negato le attenuanti generiche sul presupposto che non fosse stata fornita alcuna ragione giustificativa del beneficio, mentre erano stati invocati i criteri dell'art. 133 c.p. e in particolare la personalità, l'incensuratezza e il comportamento processuale dell'imputato.

Il ricorso è infondato nei motivi dedotti, avendo la corte territoriale adeguatamente motivato la colpevolezza dell'imputato – per avere consegnato un'auto da demolire e i relativi documenti a Giacalone, che li ha usati per "taroccare" un'altra auto rubata - e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di ogni elemento favorevole. Tuttavia la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, essendo il reato al capo Z), unico rimasto ascritto al Bizzoni, estinto per intervenuta prescrizione.

Calabrò Gioacchino deduce con il primo motivo il vizio motivazionale, sostenendo che non era emerso che avesse provveduto alla ricerca del covo e del basista, poiché era risultato soltanto, dalle dichiarazioni di Ferro Vincenzo, che si era recato dal Messana per cercare un garage e che vi erano altri fiancheggiatori; afferma, inoltre, che il cellulare a lui intestato - che l'8-5-1993 si trovava sotto il ponte radio 06 (zona di Roma) - poteva essere in uso a Ferro Vincenzo. Con il secondo motivo lamenta che non sia stato

esaminato l'elemento soggettivo del reato, cioè il fine di strage, trattandosi di reato a dolo specifico, e sostiene di essersi limitato a procurare un garage, che può servire per qualsiasi attività criminosa, e quindi ad una condotta neutra, espressione della *affectio societatis* ma non della consapevolezza di concorrere nel singolo reato. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione sulla credibilità di Ferro Vincenzo. Con gli ultimi due motivi denuncia la violazione di legge quanto alla contestazione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 e alla omessa declaratoria di prescrizione. Il ricorrente ha poi presentato nuovi motivi a sostegno del ricorso, ampliando le argomentazioni circa l'inattendibilità di Ferro Vincenzo e circa la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.

I primi tre motivi sono infondati. La sentenza impugnata ha chiarito la posizione dell'imputato in Cosa Nostra, quale rappresentante della famiglia di Castellammare (f. 766) e poi reggente del mandamento di Alcamo in sostituzione del capo mandamento Ferro Giuseppe (ff. 764 e 766) nonché la sua partecipazione alla strage di Firenze, inviando prima i suoi uomini e andando poi personalmente, insieme a Ferro Vincenzo e Pizzo, a convincere Messana a mettere a disposizione un garage in Galciana. Posto che la credibilità di Ferro Vincenzo è stata esaminata dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello (ff. 726-730), e che la doglianza circa la disponibilità del cellulare da parte del Ferro anziché del Calabrò è stata formulata concretamente soltanto nel dibattimento di appello, e quindi tardivamente, le censure del ricorrente si accentrano sull'omessa valutazione dell'elemento soggettivo del reato, sul rilievo che egli si è limitato a reperire un garage, cioè a compiere una condotta neutra. In

proposito si osserva che sebbene la sentenza impugnata non abbia trattato espressamente l'elemento soggettivo del reato – che nel delitto di strage è generico relativamente al pericolo per la pubblica incolumità, ma specifico relativamente al fine di uccidere – il dolo, il cui accertamento, nell'impossibilità di accedere alla mente dell'uomo, può avvenire soltanto in base ad elementi oggettivi, è stato sufficientemente indagato ed è emerso da una serie di elementi valutati dalla corte territoriale, quali la caratura mafiosa dell'imputato, la sua opera di convincimento del Messana, il foraggiamento di denaro a Ferro Vincenzo (f. 793), la presenza al colloquio tra Bagarella e Ferro Giuseppe avente ad oggetto la strage di Firenze (f. 785), elementi tutti che portano ragionevolmente a ritenere che il Calabrò, per la sua personalità e per la condotta espletata, sia stato a conoscenza dell'uso del garage e lo abbia voluto e condiviso.

Infondato è anche il quinto motivo, cioè la richiesta di prescrizione in ordine al capo V), poiché da tale reato il ricorrente è stato assolto in primo grado.

Merita invece accoglimento il quarto motivo, secondo quanto già affermato al § 9.

Cannella Cristoforo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che per l'episodio di Via Fauro vi è soltanto l'accusa di Scarano - le cui dichiarazioni sono prive di riscontri perché la partecipazione ha trovato conferma per la spedizione del 1992, rimasta senza esito, ma non per l'attentato del 1993 - e che per l'attentato di Formello la responsabilità si fonda esclusivamente sulla posizione apicale assunta come reggente del mandamento di Brancaccio e sulle accuse di un collaborante, espresse in forma dubitativa.

Il ricorso è infondato, perché per la strage di Via Fauro le accuse dello Scarano sono riscontrate da quelle di Grigoli, Di Filippo e Romeo, che hanno riferito di essere a conoscenza del fatto che Cannella fu estromesso dal programma dopo il fallito attentato a Costanzo (f. 1337), e da quelle di Grigoli e Romeo circa l'attribuibilità dell'attentato a Costanzo agli autori delle altre stragi, tra cui Cannella, e circa la successiva sostituzione di questo con Spatuzza a seguito delle lamentele presentate dagli altri attentatori a Graviano Giuseppe circa l'incapacità del Cannella, che aveva innervosito il Benigno il quale aveva sbagliato nel premere il telecomando (f. 1346).

Il ricorrente può beneficiare di ufficio dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 e della depenalizzazione per il reato al capo V), come indicato ai §§ 9 e 10.

Carra Pietro denuncia con il primo motivo la violazione di legge, sostenendo che poteva essere applicata la diminuente del rito abbreviato in quanto la riunione tra i due procedimenti, disposta in grado di appello, costituiva riapertura dell'istruzione dibattimentale; con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sostenendo di non essere mai stato intraneo di Cosa Nostra, di essere stato reclutato forzatamente dal Barranca e di avere detto tutto quello che sapeva.

I motivi non possono essere presi in esame, come già detto al § 1, essendo il ricorso inammissibile per tardività della dichiarazione di impugnazione e dei relativi motivi.

Tuttavia il ricorrente deve beneficiare, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione altrui, dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 in ordine ai reati puniti con l'ergastolo, come chiarito al § 9.

Di Natale Emanuele deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato - sostenendo anch'egli che è avvenuta la riapertura dell'istruzione dibattimentale con la riunione dei procedimenti in appello - e in relazione alla mancata concessione dell'attenuante dell'art. 8 L. 203/91, sostenendo di avere dato un indiscutibile apporto alle indagini; denuncia, inoltre, il vizio di motivazione sulla consapevolezza del fine stragista, affermando di avere soltanto concesso l'uso del cortile ove altri hanno depositato l'esplosivo e preparato le autobombe.

Il ricorso è infondato. Della diminuente del rito abbreviato si à già trattato al § 8. Il riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 8 D.L. 152/91, convertito in L. 203/91, risulta chiesto soltanto nelle conclusioni in appello, quindi non era dedotto tempestivamente e la corte territoriale non aveva l'obbligo di motivare sulla richiesta, peraltro non sorretta dall'indicazione delle ragioni neppure nel momento in cui è stata tardivamente avanzata; comunque il motivo di ricorso è generico, consistendo soltanto nell'affermazione che "è indiscutibile l'apporto dato dal Di Natale alle indagini". Quanto all'elemento soggettivo, richiamato quanto detto, in generale, esaminando il ricorso del Calabrò, si osserva che il dolo è sufficientemente motivato (f. 868), considerato che la sentenza ha dato atto che l'imputato, confesso, ha ricevuto esplosivo e detonatori nel suo magazzino e ha assistito alla preparazione delle due autobombe da parte di Benigno e Lo Nigro.

Il ricorrente deve beneficiare, secondo quanto chiarito al § 11, della prescrizione del reato di furto al capo R), con conseguente riduzione di pena che appare congruo fissare in mesi due di

reclusione, residuando così a suo carico la pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione.

Ferro Giuseppe denuncia il vizio di motivazione in relazione alla consapevolezza del piano stragista - attribuitagli per il fatto di essere capo del mandamento di Alcamo - alla omessa rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di due sentenze, al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 *bis* e 116 c.p. Sul primo punto sostiene, in particolare, che reggente del mandamento di Alcamo era il Calabrò; che egli era dipendente dal gruppo di Bagarella e Messana Denaro; che la strategia stragista era nuova per Cosa Nostra ed egli non ne era al corrente; che Calabrò gli aveva assicurato che non si trattava di "cose delicate"; che Ferro Vincenzo era stato usato dal Calabrò senza il consenso del padre; che il ricorrente aveva mandato il figlio a Prato non per organizzare la strage ma per sanare il conflitto tra Calabrò e Messana. Quanto alla mancata acquisizione di due sentenze, lamenta che la corte territoriale abbia affermato che la produzione "non sembra ammissibile" senza indicarne le ragioni. Si duole, infine, dell'insufficienza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche - negategli per il suo ruolo apicale, sebbene abbia collaborato, non sia uno dei mandanti ed abbia avuto una partecipazione marginale - e della mancanza di motivazione sull'attenuante dell'art. 116 c.p.

Richiamato quanto affermato al § 12 circa i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata, si rileva che quest'ultima ha congruamente spiegato, con argomentazione non contraddittoria né manifestamente illogica, le ragioni per le quali l'imputato è stato ritenuto responsabile. Invero ha evidenziato l'appartenenza e la caratura mafiosa dell'imputato quale capo mandamento di Alcamo e ha rilevato che uscito dal carcere il 29-4-

1993 – e quindi ripreso il suo ruolo verticistico in cui era stato sostituito da Calabrò – e appreso dal figlio Vincenzo che il Messana aveva detto di non avere un garage e poi aveva cacciato via gli uomini inviati dal Calabrò, ha convocato quest'ultimo e poi ha inviato suo figlio dallo zio Messana, che a questo punto si lasciò convincere a mettere a disposizione il garage ove poi fu approntata l'auto bomba per la strage di Via dei Georgofili a Firenze.

Così accertati i fatti, la sentenza impugnata ha ragionevolmente ritenuto che l'imputato fosse consapevole del piano stragista, correttamente deducendo la consapevolezza – che è un fatto psicologico e quindi indagabile ed accertabile soltanto attraverso condotte esterne e considerazioni logiche ad esse relative – da una serie di elementi significativi, considerando che non è credibile che altri abbiano disposto di suo figlio per la strage a sua insaputa, tanto meno il Calabrò, che era il suo vice; che ha ammesso di avere appreso dal Calabrò che si trattava di procurare "un appoggio" per "una cosa che serve a Matteo e a Luca", da intendersi come Messina Denaro e Bagarella (f. 714); che Ferro Vincenzo ha speso il nome di suo padre con il Messana (f. 715); che Ferro Giuseppe non poteva ignorare lo scopo dei quattro viaggi effettuati da suo figlio in Toscana, per recarsi dal Messana (f. 717); che era preoccupato per il ritardo del figlio nel ritorno da Firenze dopo la strage (f. 716).

Anche sui restanti punti oggetto di censura la motivazione fornita dalla corte territoriale è ampia e non manifestamente illogica, poichè la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che è di natura eccezionale, è stata negata in quanto non necessaria; le circostanze attenuanti generiche sono state negate per la spiccata capacità a delinquere e per l'inesistenza di elementi favorevoli,

neppure indicati dall'imputato; l'attenuante dell'art. 116 c.p. è stata negata perché l'imputato non aveva allegato alcun motivo a sostegno della richiesta e non vi era prova che egli avesse voluto un reato diverso da quello commesso.

Il ricorrente deve beneficiare, secondo quanto chiarito al § 11, della prescrizione del reato di furto al capo H), con conseguente riduzione di pena che appare congruo fissare in mesi tre di reclusione, residuando così a suo carico la pena di anni diciassette e mesi nove di reclusione.

Ferro Vincenzo sostiene con il primo motivo che il rito abbreviato è sempre possibile in appello, con il limite temporale della conclusione dell'istruzione dibattimentale nel caso che essa sia stata riaperta. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente all'efficacia causale della condotta e all'elemento soggettivo del reato; sostiene, in proposito, che il procacciamento della casa, del garage e delle automobili per i sopralluoghi è condotta posta in essere non da lui ma da suo zio Messana, mentre le condotte a lui attribuibili sono irrilevanti; sostiene, inoltre, di non avere saputo del piano stragista, contestando di avere visto le bombe e ricordando la segretezza imperante in Cosa Nostra; afferma, ancora, che la consapevolezza del compimento di un'attività illecita da parte dei coimputati non è sufficiente a provare la sua responsabilità, dovendo la rappresentazione e la volontà attenere ad un fatto tipico e non ad una generica attività illecita; sostiene, infine, che la consapevolezza di una generica attività illecita non è sufficiente neppure a configurare il concorso ai sensi dell'art. 116 c.p., presupponendo esso un accordo per la commissione di un reato determinato. Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti

generiche - negate sul rilievo che la collaborazione non è stata integrale, in quanto volta ad escludere se stesso e il padre da ogni coinvolgimento - rilevando che l'imputato ha sempre il diritto di tacere.

Il primo motivo ha già avuto sufficiente trattazione al § 8.

I restanti motivi non hanno pregio. Ricordati i limiti del sindacato di legittimità indicati al § 12, si osserva che la sentenza impugnata ha fornito ampia e inattaccabile motivazione, basata su elementi fattuali accertati e su considerazioni non manifestamente illogiche, relativamente all'efficacia causale della condotta, all'elemento soggettivo del reato e al diniego delle attenuanti generiche.

Invero l'efficacia causale della condotta è evidente, essendosi l'imputato adoperato per ottenere dallo zio il garage che ha costituito la base per l'attentato; né l'efficacia causale può essere esclusa sul rilievo che anche senza la predetta condotta il reato sarebbe avvenuto ugualmente – il che è ovvio nei reati di mafia, ove gli agenti sono intercambiabili - perché sarebbe avvenuto con modalità diverse (f. 734).

In ordine all'elemento soggettivo del reato la sentenza impugnata ha scrupolosamente esaminato i vari elementi a carico dell'imputato, ragionevolmente deducendone l'impossibilità della ignoranza del fine stragista, considerando che soltanto un *minus habens* – e non certo un laureando in medicina, figlio di un capo mafia e sempre vissuto in ambiente mafioso – avrebbe potuto essere usato senza rendersi conto di quanto accadeva, agendo per conto di un capo mafia come Calabrò, compiendo vari viaggi dalla Sicilia a Prato, procurando una casa e un garage ove preparare l'autobomba agli attentatori, recandosi con essi a Galciana, notando

l'arrivo del Carra con il camion con l'esplosivo e le bombe nel garage dello zio, aiutando gli attentatori a scomparire dalla Toscana dopo la strage, conducendoli personalmente e uno alla volta a Bologna (ff. 738-742). Corretta, in conclusione, appare la configurazione del dolo specifico, mentre le censure del ricorrente in proposito sono dirette ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede.

Il motivo attinente alle circostanze attenuanti generiche è infondato, avendo la sentenza impugnata dato atto dell'inesistenza di elementi favorevoli e dell'incompletezza della collaborazione posta in essere dall'imputato, tesa ad escludere se stesso e il padre da ogni coinvolgimento. E' vero che l'imputato ha diritto di tacere, ma così facendo non acquista meriti per la concessione delle attenuanti generiche, che devono trovare fondamento in elementi diversi dalla collaborazione a carico di altri.

Il ricorrente deve beneficiare, secondo quanto chiarito al § 11, della prescrizione del reato di furto al capo H), con conseguente riduzione di pena che appare congruo fissare in mesi due di reclusione, residuando così a suo carico la pena di anni quindici e mesi dieci di reclusione.

Frabetti Aldo deduce il vizio di motivazione della sentenza - che ha basato la colpevolezza sulla presenza nel cortile dei Di Natale all'atto della preparazione della bomba, sul concorso nell'allontanamento da Roma del gruppo di fuoco e sul rinvenimento di tracce di contaminazione da esplosivo sulle auto che il ricorrente aveva in uso - sostenendo che la sua presenza era stata affermata dai Di Natale ma negata dallo Scarano; che la corte territoriale non aveva spiegato le ragioni dell'identificazione dell'imputato con "Aldo" presente in casa della moglie dello Scarano

il 22-7-1993; che la contaminazione delle auto - peraltro dategli dallo Scarano e da questi continuate ad usare - poteva essere stata indiretta, cioè determinata dagli involucri della sostanza stupefacente che era stata occultata insieme all'esplosivo.

Il ricorrente ha poi presentato motivi aggiunti, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente alla mancata applicazione della diminuente del giudizio abbreviato. Premesso che la corte aveva negato la predetta diminuente non trovandosi il verbale della richiesta nell'udienza preliminare e non essendo stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il ricorrente sostiene di avere tempestivamente avanzato la richiesta e afferma che non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione di un atto del fascicolo del P.M.

La doglianza circa la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato è inammissibile, essendo stata formulata soltanto con i motivi aggiunti, come chiarito al § 8.

I ricorso è infondato nel resto. Richiamato quanto affermato al § 12 sui limiti del sindacato di legittimità, si osserva che la sentenza impugnata ha congruamente spiegato le ragioni della decisione, basata sulla presenza nel cortile dei Di Natale all'atto della fabbricazione della bomba; sul concorso nell'allontanamento da Roma del gruppo di fuoco; sul rinvenimento di tracce di esplosivo sulle auto che l'imputato aveva in uso. Inoltre il Di Natale ha detto che il Frabetti era presente quando l'esplosivo è stato spostato da sotto il brecciolino al magazzino (f. 885) e il Frabetti ha detto al Siclari che l'auto nel cortile era sua (f. 898).

A fronte della predetta situazione probatoria le censure del ricorrente – quando non consistenti in mere congetture, come quella sull'origine indiretta della contaminazione delle auto con

tracce di esplosivo – sono del tutto inidonee a sorreggere la denunciata illogicità manifesta della sentenza impugnata, essendo evidente che la parola del solo Scarano non può inficiare le dichiarazioni dei quattro Di Natale né la ragionevole identificazione dell'imputato.

Il ricorrente deve beneficiare di ufficio della prescrizione del reato di furto a lui ascritto al capo R), con conseguente riduzione della pena in misura di mesi due di reclusione, residuando così a suo carico la pena di anni undici e mesi dieci di reclusione.

Giacalone Luigi con un primo motivo deduce l'incompetenza per territorio della Corte di Assise di Firenze, sul rilievo che tutti i fatti di strage del 1993-1994 sono vincolati dalla continuazione alla strage di Capaci - oggetto di processo davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta - e non possono essere frutto di autonomo disegno criminoso in quanto l'attentato al giornalista Costanzo è stato deciso fin dal febbraio 1992, cioè in epoca precedente la strage di Capaci del 23-5-1992. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla credibilità dei dichiaranti e ai riscontri esterni nonché al diniego di perizia sulle tracce di esplosivo: in proposito si sofferma su una lunga serie di contraddizioni e incongruenze emergenti dalle risultanze processuali relativamente alle propalazioni di Scarano, Carra, Bizzoni e Di Filippo e sulle dichiarazioni favorevoli al ricorrente; lamenta che le tracce di esplosivo siano state esaminate soltanto dal consulente tecnico del P.M., che è parte, senza partecipazione della difesa; contesta, conseguentemente, la validità di tali tracce come riscontro esterno, così come contesta che riscontri esterni possano trarsi dall'appartenenza a Cosa Nostra e dalle telefonate con i cellulari, osservando che la predetta appartenenza non poteva essere

valutata, non essendo stato contestato il delitto di associazione di stampo mafioso, e che all'epoca la rete nazionale della telefonia cellulare era divisa in celle regionali che non corrispondevano esattamente ai territori regionali e le telefonate quando il traffico cellulare era congestionato sotto un ponte radio di riferimento automaticamente venivano smistate sotto altro ponte, di talché non potevano trarsi dai ponti di riferimento conseguenze certe in ordine alla presenza dell'imputato in determinate località.

Come precisato al § 1 il ricorso del Giacalone è stato presentato con dichiarazione del 28-6-2001, quindi tempestivamente, ma i motivi a sostegno dell'impugnazione sono stati depositati soltanto il 30-6-2001, quindi tardivamente e peraltro in busta chiusa, di talché non possono essere esaminati.

Comunque il ricorrente deve beneficiare dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91, come chiarito al § 9, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione di altri.

Giuliano Francesco deduce innanzi tutto - con tre motivi comuni anche a Graviano Giuseppe, Pizzo Giorgio e Spatuzza Gaspare - la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla competenza territoriale, alla mancata rinnovazione del dibattimento e alla mancata considerazione del movente alternativo delle stragi. Denuncia, inoltre, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla valutazione della prova, sostenendo che tutti gli accusatori sono stati mossi da odio o rancore o almeno disprezzo e sono pertanto inattendibili, considerati anche i contrasti e le incongruenze delle loro dichiarazioni, che dettagliatamente esamina in relazione a ciascun propalante; evidenzia, infine, che i riscontri esterni non sono probanti, soffermandosi in particolare sulle incertezze derivanti

dalle tracce di esplosivo - riscontrate a distanza di anni e da un consulente di parte, qual è il pubblico ministero - e dai tabulati telefonici, i cui dati, relativi alla provenienza delle telefonate da determinati ponti radio regionali, non sono sicuri.

I primi tre motivi sono infondati, come già chiarito rispettivamente ai §§ 2, 5 e 7 e come più dettagliatamente sarà spiegato nella trattazione del ricorso di Graviano Giuseppe, alla quale si rimanda.

Quanto alle ulteriori censure, richiamato il contenuto del § 12 sui limiti del sindacato di questa Corte, si osserva che esse non sono idonee a inficiare l'apparato argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata in punto di attendibilità dei dichiaranti, di superamento delle loro contraddizioni e di valutazione della prova, evidenziando aspetti marginali delle dichiarazioni stesse ed elementi idonei tutt'al più a fondare un'interpretazione alternativa delle risultanze probatorie, ma non a dimostrare l'esclusività di tale interpretazione e quindi la manifesta illogicità di quella adottata dai giudici di merito. In particolare si osserva che le tracce di esplosivo sono ancora più significative se risultanti ancora a distanza di anni e che il loro accertamento non può essere messo in dubbio perché effettuato mediante consulenza tecnica, il cui valore probatorio è riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. Il valore indiziante delle telefonate con il cellulare – che costituisce soltanto uno dei numerosi riscontri - è anch'esso indubbio, basandosi sul dato fattuale della provenienza della telefonata da una certa zona, determinabile con sicurezza in relazione al ponte radio di smistamento del traffico telefonico cellulare: invero anche le dedotte imperfezioni della telefonia cellulare dell'epoca avrebbero potuto determinare, secondo l'assunto del ricorrente, soltanto eventuali

smistamenti delle telefonate – peraltro da considerarsi eccezionali - sotto un ponte radio contiguo a quello normale, così da comportare comunque errori marginali circa la zona di provenienza.

Il ricorrente deve beneficiare dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 e della depenalizzazione relativamente al capo V), come precisato ai §§ 9 e 10, pur senza riduzione di pena essendo stato condannato all'ergastolo.

Graviano Filippo deduce i seguenti motivi, distinti a seconda che attengano alla impugnazione di ordinanze o della sentenza:

Motivi avverso ordinanze:

1) Violazione di legge in punto di competenza territoriale, sostenendo per un lato che non è ravvisabile la continuazione tra i vari reati oggetto del processo - non potendo essa fondarsi su una causale ipotetica, o sul costante collocamento dell'esplosivo in un'auto o sul danneggiamento di beni artistici o storici, non ricorrente negli attentati a Costanzo, allo Stadio Olimpico e a Formello - e per l'altro che se vi è continuazione essa sussiste anche con i fatti di strage oggetto del processo davanti all'A.G. di Caltanissetta.

2) Nullità del dibattimento, perché svoltosi in videoconferenza senza reciproca visibilità e quindi senza che ricorressero le condizioni alle quali la normativa e la sentenza della Corte Costituzionale 342/99 subordinano la possibilità di derogare al rito ordinario.

3) Violazione di legge in ordine al mancato annullamento dell'ordinanza della Corte di Assise di Firenze del 17-5-1997, chiesto in appello e respinto con la motivazione che la doglianza non era stata adeguatamente coltivata. In proposito il ricorrente rileva che l'ordinanza del primo giudice aveva respinto l'opposizione all'acquisizione degli accertamenti tecnici svolti per conto del P.M.

ritenendoli irripetibili, mentre il giudice di appello li ha sempre considerati ripetibili; lamenta, quindi, che la corte di assise di appello abbia respinto la richiesta di annullamento sul rilievo che la doglianza non è stata adeguatamente coltivata e sostiene che era sufficiente che fosse stata dedotta.

4) Violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p., per mancata riapertura del dibattimento onde acquisire i verbali delle dichiarazioni rese in altri dibattimenti dai collaboranti Brusca, Garofalo, Cucuzza, Romeo e Cancemi al fine di contrastare la qualifica di capo mandamento di Brancaccio; verbali dei quali quelli di Brusca e Cucuzza erano gli uni successivi alla sentenza di primo grado e l'altro non disponibile in precedenza e quindi assoggettati alla disciplina dell'art. 603 comma 2 c.p.p.

5) Nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, per mancata trasmissione al G.U.P. di due interrogatori resi dal Carra, la cui conoscenza avrebbe potuto, in astratto, consentire una più efficace difesa e una più favorevole decisione da parte del G.U.P.

Motivi avverso la sentenza:

1)Violazione dell'art. 606 lett. b), c), d) ed e) c.p.p., perché la sentenza impugnata dopo avere affermato che la responsabilità non può basarsi sulla posizione dell'imputato in Cosa Nostra o dalla mera conoscenza della strategia stragista, senza un apporto causale, ha poi condannato il ricorrente sebbene nessuno abbia parlato di una sua partecipazione alle riunioni decisive né di suoi ordini relativamente alle stragi, basandosi soltanto sull'asserita ma non provata qualità di capo mandamento di Brancaccio. Su tale qualità il ricorrente osserva che è stata affermata da Cangemi e da Pennino, ma entrambi *de relato* e per notizia proveniente da fonti che non sono state escusse, costituite rispettivamente dal

coimputato Riina e da persona deceduta; sostiene, inoltre, che Cangemi non è credibile, perchè vari elementi dimostrano che neppure conosceva l'imputato (ad esempio non sa che ha una estesa macchia sul volto), e non è stato creduto neppure dalla corte, quando ha detto che le stragi di Capaci e di Via D'Amelio e quelle oggetto del presente processo rientravano in un'unica strategia; sostiene, ancora, che Cangemi è in contrasto con Brusca e Drago, che hanno escluso che il ricorrente fosse capo mandamento, e che le sue accuse non trovano sostegno nelle dichiarazioni degli autori materiali dei reati - poiché Scarano e Grigoli hanno indicato il capo mandamento nel fratello del ricorrente, Carra non ne ha sentito parlare, Grigoli e Romeo ascrivono ad altri le iniziative e le direttive - né trovano sostegno nelle dichiarazioni di alcuna delle altre persone esaminate, che nulla hanno detto a suo carico.

2)Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, per essersi la corte basata esclusivamente sulla posizione di vertice dell'organizzazione criminosa e per avere partecipato ai più eclatanti delitti da essa divisati.

Le censure avverso le ordinanze sono già state esaminate ai §§ da 1 a 5, che qui vengono integralmente richiamati.

I motivi avverso la sentenza sono infondati. Invero la corte territoriale ha ampiamente spiegato – con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi di illogicità manifesta – le ragioni della condanna, evidenziando le accuse di vari pentiti (ff. 1495 e 1545) circa la posizione dell'imputato come capomandamento di Brancaccio insieme con il fratello Giuseppe, con specifici compiti di gestione delle attività economiche (ff. 1464, 1515 e 1548), giustificando il fatto che alcuni collaboratori abbiano parlato soltanto di Giuseppe con la maggiore visibilità di questo (f.

1548). Ha inoltre rilevato che il predetto imputato disponeva degli uomini di onore del mandamento; riceveva il conto delle estorsioni; riceveva i contributi per i carcerati e dettava le regole per le contribuzioni; partecipava agli incontri con Riina e gli altri capimandamento (ff. 1554-1555). Ha ragionevolmente ritenuto, in definitiva, che il fratello non si sarebbe mai permesso di fare a meno del suo consenso in azioni così gravi come le stragi (f. 1561) e che, curando gli aspetti economici del mandamento, Graviano Filippo deve avere tenuto in piedi finanziariamente il gruppo di fuoco nell'opera stragista (f. 1562). Le attenuanti generiche sono state negate in considerazione della capacità criminale, dei precedenti penali e della pericolosità sociale, cioè in base a parametri giuridicamente apprezzabili e correttamente valutati.

A fronte della predetta ampia motivazione le censure del ricorrente appaiono chiaramente rivolte ad una rilettura delle risultanze processuali che non è consentita a questa Corte, come già evidenziato al § 12. In particolare si osserva che è del tutto irrilevante che alcuni collaboratori non abbiano parlato del ricorrente come capo mandamento, ben potendo non essere a conoscenza del fatto tanto più in considerazione della minore visibilità di Graviano Filippo rispetto al fratello Giuseppe; è irrilevante, altresì, che Cangemi e Pennino riferiscano *de relato* e che il primo sia anche inattendibile e in contrasto con altri, poiché le accuse nei confronti dell'imputato provengono da numerosi altri collaboratori, le cui dichiarazioni sono state scrupolosamente riportate e valutate nella sentenza impugnata (ff. 1495 e segg.).

Il ricorrente deve beneficiare dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 e della depenalizzazione relativamente al

capo V), come precisato ai §§ 9 e 10, pur senza riduzione di pena essendo stato condannato all'ergastolo.

Graviano Giuseppe deduce innanzi tutto - con tre motivi comuni anche a Giuliano Francesco, Pizzo Giorgio e Spatuzza Gaspare - la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla competenza territoriale, alla mancata rinnovazione del dibattimento e alla mancata considerazione del movente alternativo delle stragi. Con il primo motivo afferma che dalle dichiarazioni dei collaboranti Cangemi, Sinacori, Avola, Geraci, Scarano, Cannella e Brusca emerge che il piano stragista è stato unico e sostiene che non si può credere ai collaboranti quando accusano e non più quando confortano le tesi difensive. Con il secondo motivo rileva la violazione della parità tra accusa e difesa stabilita dall'art. 111 della Costituzione e la necessità delle prove richieste, essendo l'audizione dei parenti del Messana e dei carabinieri di Capezzana volta a provare la presenza o meno degli imputati Pizzo, Giuliano e Spatuzza in Capezzana tra il 24 e il 28-5-1993; la richiesta di esperimento giudiziale volta a provare la possibilità di scarico dell'esplosivo nel luogo indicato dal Carra e quindi l'attendibilità di quest'ultimo; la richiesta di esame del capitano dei carabinieri Brancadoro volta a provare la presenza di Graviano Giuseppe al Nord Italia dalla primavera 1993 al gennaio 1994; l'esame del teste Agate volta a valutare l'attendibilità del collaborante Sinacori; la richiesta di acquisizione del testo integrale della lettera a firma "Madre Natura" volta ad accertare l'intero contenuto del documento e la sua attribuibilità o meno a Graviano Giuseppe mediante perizia. Con il terzo motivo lamenta che la sentenza impugnata abbia trascurato il possibile movente alternativo emergente dalle dichiarazioni del teste Di Bernardo e dei

collaboranti Di Filippo, Avola, Cangemi, Cannella e Scarantino, costituito dalla riconducibilità delle stragi alla massoneria e ai servizi segreti.

Graviano Giuseppe, inoltre, deduce la nullità del dibattimento, svoltosi in videoconferenza, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, e in subordine solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 11/98 per contrasto con le predette norme costituzionali. Denuncia, ancora, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di colpevolezza, sostenendo che essa è stata basata esclusivamente sul fatto, non dimostrato, che il ricorrente fosse il capo mandamento di Brancaccio e quindi è stata ritenuta a titolo di responsabilità oggettiva, essendo inutilizzabili le accuse di Grigoli circa il coinvolgimento nell'attentato allo Stadio Olimpico in quanto per tale delitto è stata annullata la sentenza di primo grado nei confronti del Graviano. Con l'ultimo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all'attendibilità dei collaboranti e alla valutazione frazionata della prova, esponendo dettagliatamente, per ciascun collaborante, i punti comprovanti l'inattendibilità e quelli, non valutati, favorevoli all'imputato.

Sui primi tre motivi è sufficiente richiamare quanto affermato ai §§ 2, 5 e 7, con qualche ulteriore precisazione in ordine al diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che appare ampiamente giustificato, considerata l'eccezionalità della rinnovazione in appello e l'irrilevanza delle prove richieste. Invero, come rilevato dalla corte territoriale, la presenza degli attentatori presso il Messana è provata e non smentita neppure dal Messana, che si limita ad invocare la scriminante dello stato di necessità; la strada indicata dal Carra come luogo dello scarico dell'esplosivo è

risultata idonea allo scopo, avendo il M.llo Cappottella riferito che era larga sei metri; il teste Agate è irrilevante, posto che ben difficilmente avrebbe potuto partecipare alla riunione di Castelvetrano, essendo sottoposto a controllo di polizia, e che comunque la predetta riunione risulta *aliunde*; l'acquisizione dell'intero testo della lettera a firma "Madre Natura" e la perizia su di essa sono inutili, perché gli elementi di accusa emergono dal testo esaminato e perché in primo grado l'imputato non ne ha contestato la paternità, che comunque risulta dal fatto che le risposte di Mangano sono indirizzate al Graviano in carcere.

Le censure in ordine alla videoconferenza e le relative questioni di legittimità costituzionale sono già state esaminate al § 3.

Le censure in punto di responsabilità sono infondate, poiché sono stati rigorosamente accertati, attraverso le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, la posizione dell'imputato come capomandamento di Brancaccio (ff. 1464 e 1495); i suoi stretti rapporti con Riina (f. 1499 e 1512); il soprannome di "Madre Natura" (f. 118); l'opera di sovvenzionamento delle trasferte per gli attentati (f. 1517); le lamentele di altre mafiosi per la sua attività stragista (f. 1511); la sua presenza a Roma per il tentativo contro Costanzo (ff. 1523-1524); la sua partecipazione alla riunione di Castelvetrano e a quella in casa di Biondino (f. 1523); la sua presenza alla riunione di Misilmeri per lo Stadio Olimpico e nel villino di Bizzoni a Torvaianica (f. 1526); l'ordine da lui dato di sostituzione di Cannella con Spatuzza dopo il fallito attentato a Costanzo (f. 1525); l'ordine di allontanare Grigoli e Giuliano perché gli attentatori erano troppi e di usare un esplosivo diverso per la strage di Formello (f. 1527).

Con l'ultimo motivo vengono proposte soltanto censure di fatto, chiaramente tese ad una rilettura delle risultanze processuali relativamente all'attendibilità dei collaboratori e ad una critica alla valutazione globale degli elementi probatori basata sul rilievo di alcune contraddizioni e di alcuni elementi favorevoli, tali da non inficiare il complessivo giudizio, della cui fondatezza e ragionevolezza la sentenza impugnata ha dato ampia motivazione.

Il ricorrente deve beneficiare dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91, come già detto al § 9, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione di altri.

Grigoli Salvatore deduce la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che il giudice di appello si sia sostituito a quello di primo grado nel valutare gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; denuncia, inoltre, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al diniego della diminuente del rito abbreviato, precisando che la riunione dei procedimenti equivale alla rinnovazione del dibattimento in quanto consente di tenere conto del materiale probatorio di un altro procedimento.

Il primo motivo è infondato, poiché il giudice di appello legittimamente ha valutato la sussistenza o meno di condizioni giustificative delle attenuanti generiche e motivatamente le ha negate, considerando che la collaborazione era già stata apprezzata con la concessione della relativa attenuante e che non risultavano altri elementi favorevoli, mentre la gravità dei danni cagionati sconsigliava la concessione dell'attenuante dell'art. 62 *bis* c.p.

In ordine al secondo motivo si richiama quanto affermato al § 8.

Il ricorrente deve beneficiare di ufficio della depenalizzazione del reato al capo V) e della prescrizione dei reati di furto a lui

ascritti, con conseguente riduzione della pena in misura di mesi tre di reclusione, residuando così a suo carico la pena di anni diciassette e mesi nove di reclusione.

Lo Nigro Cosimo deduce con il ricorso a sua firma gli stessi motivi di Giacalone; ha poi presentato altri motivi tramite il suo difensore, ribadendo le censure sulla competenza territoriale, sull'attendibilità dei collaboranti e sul diniego della perizia e fornendo nuovi argomenti a sostegno, quali l'impossibilità dello Scarano di muoversi liberamente perchè sottoposto all'attenzione dei R.O.S., il fatto che Bizzoni e Di Natale non hanno riconosciuto il ricorrente, le divergenze tra Carra e Ferro circa la presenza di quest'ultimo allo scarico dell'esplosivo e circa il luogo ove esso avvenne.

Si è già detto al § 1 che il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato presentato soltanto il 30-6-2001, unitamente ai motivi, peraltro mediante deposito in carcere in busta chiusa.

Tuttavia il ricorrente deve beneficiare dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91, come precisato al § 9, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione di altri.

Mangano Antonino deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità per concorso nei reati ascrittigli. Rileva, in proposito, che la sentenza impugnata si basa sul presupposto che egli, come capo del gruppo di fuoco di Brancaccio, non poteva non sapere, senza considerare che per il piano stragista i soggetti interessati furono prescelti con una selezione trasversale alle famiglie mafiose e furono svincolati dalle gerarchie ordinarie, con conseguente venire meno dell'obbligo di riferire ai capi delle cosche di appartenenza; di talchè il

ricorrente, pur continuando ad occuparsi delle ordinarie attività mafiose, nulla sapeva del piano, tanto che non fu presente alla riunione di Misilmeri - ove, secondo il collaborante Grigoli, furono convocati dal capo famiglia tutti coloro che poi parteciparono alle stragi - e non accompagnò il capo a Torvaianica, ove secondo Scarano e Grigoli ebbe luogo un rapporto con ufficiali e truppa. Osserva, ancora, che pur essendo diventato reggente della cosca di Brancaccio, ciò è avvenuto dopo gli arresti dei capi, "da quasi la prima metà del 1994", come precisa Cannella, e quindi dopo le stragi, conclusesi con l'attentato a Contorno del 14-4-1994. Afferma, infine, che le condotte di detenzione, macinazione e preparazione dell'esplosivo non gli sono state contestate e che non era consapevole della destinazione degli ordigni, per la segretezza del piano e perché bombe di diverso peso e potenziale venivano fornite allo Scarano per usi diversi.

Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha argomentato la responsabilità dell'imputato con motivazione completa e inattaccabile, considerando, tra l'altro, che dalle dichiarazioni dei vari pentiti, che non hanno avuto contatti fra loro (f. 1321), è emerso che era capo del gruppo di fuoco di Brancaccio che ha compiuto tutte le stragi ed era formato da pochi uomini (f. 1309); che ha partecipato alla riunione di Borgo Molara, in cui si decise l'attentato a Contorno (f. 1315) e a quella nel Villaggio Euromare, in cui si parlò delle stragi compiute e di quelle da compiere (ff. 1319-1320); che tutto l'esplosivo per le stragi è stato lavorato nel suo "rudere" (f. 1313) o nel deposito di suo cognato presso la Edil Vaccaro (ff. 1288 e 1313) con gli attrezzi da lui forniti (ff. 1288 e 1313); che ha procurato l'esplosivo per l'attentato a Contorno (ff. 1314); che ha dato a Romeo la somma di L. 3.000.000 da dare a

Carra per il trasporto dell'esplosivo a Roma il 12-4-1994 (f. 1315); che ha spiegato a Grigoli le ragioni della strategia stragista (f. 1290); che ha aiutato a caricare l'esplosivo per l'attentato a Contorno (f. 1299); che ha dato ordine di spostarlo dalla villa di Capena (f. 1300); che ha fornito il denaro necessario per l'affitto di una villetta (f. 1314); che ha dato ordine a Grigoli di aiutare coloro che stavano preparando l'esplosivo per l'attentato allo Stadio Olimpico (f. 1288); che è stato destinatario della lettera a firma "Madre Natura", con cui Graviano Giuseppe gli ordinava di dare ed esigere soldi da varie persone, indicate con i loro soprannomi (ff. 1306-1307 e 1324).

Dalla complessa motivazione, qui sopra soltanto sinteticamente riassunta in alcuni dei punti che appaiono più significativi, emerge chiaramente che il Mangano è stato ritenuto responsabile non soltanto per la sua caratura mafiosa e il ruolo di capo del gruppo di fuoco, ma per l'attività svolta nella preparazione e nell'esecuzione delle stragi.

Nessun pregio hanno le censure del ricorrente, volte ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, posto che la responsabilità dell'imputato è stata basata anche sul suo apporto causale; che l'assenza alla riunione di Misilmeri e alla convocazione in Torvaianica non è decisiva, essendo stato presente ad altre importanti riunioni ed essendo comunque provata la sua attività concorsuale; che non rileva la mancata contestazione della condotta di detenzione, macinazione e preparazione dell'esplosivo, trattandosi soltanto di una modalità di partecipazione alle stragi contestate; che l'asserita ignoranza della destinazione dell'esplosivo comporta una rivalutazione della lettura degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito in maniera non manifestamente illogica, considerata la posizione del Mangano e l'attività svolta

nonché l'inconsistenza della giustificazione fornita, dato che l'esplosivo trattato era in quantità ben diversa da quello che sarebbe stato necessario per le "bombette" richieste dallo Scarano.

Il ricorrente deve beneficiare dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 e della depenalizzazione relativamente al capo V), come precisato ai §§ 9 e 10, pur senza riduzione di pena essendo stato condannato all'ergastolo.

Messana Antonino deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente al diniego della scriminante dello stato di necessità, reale o putativa, e relativamente all'elemento soggettivo del reato. Sostiene, in proposito, di avere acconsentito all'uso del garage da parte dei coimputati soltanto dopo un iniziale rifiuto e a seguito delle gravi minacce rivoltegli dal Calabrò, a fronte delle quali vi era un pericolo attuale di grave danno alla persona - considerato il contenuto di esse e la caratura mafiosa del Calabrò, reggente di Castellammare del Golfo - e l'impossibilità di evitarlo con una denuncia alla polizia; rileva, inoltre, l'errore in cui è incorsa la corte territoriale, richiedendo da parte dell'imputato la prova provata dell'esistenza dei presupposti della scriminante, dimenticando la regola dell'art. 530 comma 3 c.p.p.; sostiene, infine, che non è provato l'elemento soggettivo del reato, che presuppone la conoscenza dell'azione criminosa specifica che i concorrenti si apprestano a compiere e che non può essere ravvisato nel concorso anomalo, richiedendo esso l'adesione a un determinato reato, concorsualmente voluto.

La sentenza impugnata ha accertato che Messana, richiesto di procurare un garage a Galciana da suo nipote Ferro Vincenzo per incarico di Calabrò, ha detto di non averlo; successivamente, su nuova richiesta del Calabrò, che è andato da lui personalmente

insieme a Pizzo e Ferro Vincenzo, ha indicato un garage abbandonato vicino alla sua casa, ma ha poi cacciato gli uomini mandatigli dal Calabrò; costui ha allora inviato Ferro Vincenzo e Messana ha ceduto, mettendo a disposizione il garage collegato alla sua abitazione; ha ospitato gli attentatori, impedendo agli altri di entrare nel garage dopo che vi fu portato l'esplosivo; ha messo a disposizione degli attentatori un'auto per trasportare l'esplosivo dal camion del Carra al garage, per effettuare sopralluoghi a Firenze e per accompagnare il Fiorino imbottito di esplosivo la sera dell'attentato; ha messo a disposizione l'auto del figlio per riaccompagnare Barranca e Spatuzza al camion del Carra, con cui sono rientrati in Sicilia, mentre suo figlio accompagnava Ferro Vincenzo a Pisa, ove ha preso l'aereo per la Sicilia.

La sentenza impugnata appare esaurientemente e logicamente motivata in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo evidenziato una serie di elementi sintomatici, quali la provenienza della richiesta di un garage da mafiosi come i Ferro e il Calabrò; la presenza del Messana mentre Pizzo contava i semafori sul tratto Firenze-Prato; l'arrivo del camion con l'esplosivo, il trasporto dell'esplosivo dal camion al garage, l'arrivo del Fiorino, la preparazione dell'autobomba, il tutto da parte di mafiosi e a pochi giorni dall'attentato a Costanzo. A fronte della predetta motivazione le censure del ricorrente appaiono rivolte, sebbene sotto forma di denuncia di vizi di legittimità in realtà inesistenti, ad una rilettura delle risultanze processuali, sulla cui inammissibilità in questa sede si è già detto al § 12.

A diverse conclusioni si deve invece pervenire relativamente alla scriminante dello stato di necessità, negato dalla corte di appello in base a considerazioni di fatto e di diritto. Sotto il primo

profilo la corte territoriale ha rilevato che di minaccia da parte del Calabrò ha parlato soltanto Ferro Vincenzo, peraltro smentito da Ferro Giuseppe sul rilievo che il Calabrò non si sarebbe mai permesso di minacciare il cognato di un suo superiore gerarchico; che Messana non ha avuto timore di negare inizialmente la disponibilità di un garage e di cacciare gli uomini inviati dal Calabrò; che avrebbe avuto tutto il tempo di rivolgersi alla polizia; che successivamente non si è limitato a suggerire di prendere uno dei garage incustoditi esistenti presso la sua casa, ma ha messo a disposizione il proprio garage, impedendo anche l'ingresso ad esso di estranei dopo che vi fu portato l'esplosivo. In punto di diritto la corte territoriale ha affermato che l'esistenza della scriminante, reale o putativa, dev'essere rigorosamente dimostrata dall'interessato (ff. 699 e 706).

La predetta motivazione è errata in diritto e carente in fatto e pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio.

Invero l'imputato non ha un vero onere probatorio circa l'esistenza della causa di giustificazione che invoca, bensì soltanto un onere di allegazione, in esito al quale, peraltro, compiuti i necessari accertamenti il giudicante deve assolvere – in forza dell'art. 530 comma 3 c.p.p. e diversamente da quanto avveniva vigente il codice di procedura penale del 1930 – anche se non vi è la prova della scriminante ma soltanto il dubbio sull'esistenza di essa.

Alla luce di tale impostazione la corte territoriale avrebbe dovuto, e dovrà farlo in sede di rinvio, prendere posizione, in base alle risultanze di fatto, sul punto se vi è stata minaccia o se essa sia dubbia ovvero certamente da escludere, traendone le rispettive conseguenze previa valutazione dell'eventuale contenuto nella sua portata obiettiva - considerando anche la personalità di chi l'ha

effettuata e le reali possibilità di resistenza della vittima – nonché del modo come questa ha percepito le parole intimidatorie; considerando altresì se e perché il cambiamento di atteggiamento da parte del Messana - dalla iniziale indisponibilità alla successiva ampia disponibilità - possa essere ritenuto frutto di omertà piuttosto che di pericolo reale o presunto, eventualmente ritenuto non evitabile neppure con denuncia alla polizia.

Pizzo Giorgio deduce - oltre i primi tre motivi in comune con Graviano Giuseppe circa la competenza territoriale, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e l'esistenza di un movente alternativo - la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla valutazione della prova. Sostiene, in proposito, che per la strage di Firenze vi è soltanto l'accusa di Ferro, inattendibile per le numerose contraddizioni e incongruenze - quali quella che il viaggio a Prato per convincere Messana a fornire un garage sia avvenuto in una sola mattinata, fatto ritenuto poco credibile anche dal giudice di appello - e afferma l'inesistenza di riscontri, non essendo tali il biglietto aereo intestato al Pizzo, poiché chiunque potrebbe avere viaggiato sotto il suo nome, né le dichiarazioni del Carra circa la presenza dell'imputato ad un carico dell'esplosivo, in quanto espresse prima in forma dubbiosa e poi, comunque, senza indicazione di data e senza precisare a quale strage l'esplosivo fosse destinato. Sostiene, inoltre, che per la strage di Formello vi sono soltanto le accuse di Brusca circa la fornitura dell'esplosivo a Bagarella, peraltro smentite da Monticciolo, Romeo, Grigoli e Sinacori; mentre il riscontro - costituito dal fatto che il ricorrente era reggente di Brancaccio all'epoca della strage - è smentito da Romeo, Cannella, Ciaramitaro e Grigoli.

Sui primi tre motivi si richiama quanto affermato ai §§ 2, 3 e 5 nonché, più specificamente, trattando il ricorso di Graviano Giuseppe.

Le restanti censure sono dirette ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, esaminate dalla corte di appello con rigorosa trattazione motivazionale, che ha dato atto dell'appartenenza alla Triade dei reggenti di Brancaccio (f. 856); della vicinanza con Bagarella (f. 855); della funzione di cassiere della cosca (f. 854); del viaggio da Roma a Galciana insieme a Calabrò e Ferro Vincenzo, incontrati alla Stazione Termini di Roma ove Pizzo era giunto in aereo dalla Sicilia, descritto dal Ferro e riscontrato da una telefonata fatta da Calabrò in Roma e dal biglietto aereo intestato al Pizzo (f. 858); della presenza al primo carico di esplosivo (f. 859); della fornitura dell'esplosivo per l'attentato a Contorno su richiesta del Bagarella (ff. 860-861).

In particolare si osserva che la corte di appello ha già dato congrua e ragionevole risposta alle censure, oggi riproposte, circa l'incompatibilità degli orari indicati da Ferro con le attività molteplici svolte nel viaggio a Galciana e circa la possibilità che altri abbia viaggiato a nome del Pizzo, rilevando l'irrilevanza degli orari nonché la mancanza di giustificazione su una sostituzione di persona, peraltro proprio nel giorno in cui il Ferro colloca il Pizzo a Roma (ff. 791-792 e 859). La presenza dell'imputato ad un carico di esplosivo sta comunque a significare il coinvolgimento nel piano stragista.

Il ricorrente deve beneficiare dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 e della depenalizzazione relativamente al capo V), come precisato ai §§ 9 e 10, pur senza riduzione di pena essendo stato condannato all'ergastolo.

Riina Salvatore deduce i seguenti motivi:

1) Violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che non sia stata individuata una condotta concorsuale tipica, cioè con efficacia causale sulla produzione dell'evento. Posto che egli era detenuto dal 15-1-93 e che la sentenza ha ritenuto che egli abbia ideato in precedenza le stragi e abbia poi inviato messaggi dal carcere, egli lamenta che non si sia considerato che era in isolamento; che era detenuto quando in data 1-4-93 fu tenuta la riunione nella quale, secondo Sinacori, furono decise le stragi; che egli aveva posto un fermo alla commissione di stragi, come riferito da Brusca; che dopo il suo arresto l'associazione si era divisa in tre tronconi; che era ipotizzabile un movente diverso da quello prospettato dalla pubblica accusa.

2) Violazione di legge e vizio motivazionale per mancata valutazione della attendibilità intrinseca di Brusca, Sinacori e Cangemi e del movente.

3)Violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta per l'ispezione di luoghi, costituente prova a discarico rispetto a risultanze emerse nel dibattimento di primo grado e quindi da valutare ai sensi dell'art. 495 comma 2 c.p.p.

4) Vizio di motivazione sul diniego di rinnovazione del dibattimento relativamente alla richiesta di acquisizione delle intercettazioni ambientali delle conversazioni svoltesi nel marzo 1993 in Via Ughetti a Palermo tra Gioè e La Barbera, nelle quali si parlava di attentati.

5) Violazione di legge relativamente alla contestazione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 relativamente a reati puniti con l'ergastolo.

6) Violazione di legge per mancata declaratoria dell'estinzione per i reati prescritti.

Con motivi aggiunti il ricorrente ribadisce la sua estraneità alle stragi, essendo all'epoca detenuto ed essendo stato assolto dall'attentato a Contorno; lamenta che non sia stato accertato in concreto un suo concorso; insiste per la dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 74, comma 6, D.L.vo 285/92, per intervenuta prescrizione.

Con successive "note di udienza" il ricorrente sostiene che la sua responsabilità è stata basata esclusivamente sulla sua qualità di capo di Cosa Nostra, senza l'accertamento di un contributo causale. Rileva, in particolare, che la decisione di procedere all'attuazione delle stragi è stata presa alla riunione di Bagheria del 1°- 4-1993, autonomamente dalla volontà dello stesso Riina, all'epoca detenuto.

Sul primo motivo, richiamato quanto detto al § 7 sull'inesistenza di un movente alternativo, si osserva che la sentenza impugnata ha scrupolosamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la colpevolezza del Riina, poiché dalla lunga e complessa motivazione risulta, in sostanza, che la decisione della strategia stragista venne presa subito dopo l'introduzione del regime speciale di cui all'art. 41 *bis* O.P., cioè quando Riina era ancora in libertà, con l'obiettivo di colpire, a fine terroristico, beni dello Stato, quali musei, spiagge, la Torre di Pisa e simili; che Riina impose un fermo nell'esecuzione perché riteneva di potere condurre una trattativa con lo Stato; che dopo il fallimento del predetto obiettivo il piano stragista ebbe esecuzione, previe alcune riunioni nelle quali Bagarella si adoperava per convincere i titubanti, come Provenzano, della necessità di "andare sulla stessa via" del cognato,

cioè, come precisato dal Brusca, portare avanti la campagna stragista che Riina "aveva in mano" (f.1444); che il Bagarella, semplice reggente e peraltro insieme a Provenzano, che era titubante sulle stragi, non avrebbe potuto decidere di passare all'esecuzione del piano stragista da solo, senza il consenso del cognato; che Riina dal carcere ordinò a Brusca di andare avanti nelle stragi e gli mise a disposizione il figlio per dargli un aiuto; che la possibilità per Riina di inviare messaggi dal carcere ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Onorato.

Avverso la predetta motivazione, che ricostruisce dettagliatamente e logicamente i fatti in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le doglianze del ricorrente costituiscono mere censure di fatto - limitate alla contestazione della possibilità di invio di messaggi dal carcere, circostanza invece debitamente accertata, o alla rivalutazione, nell'ottica difensiva, di circostanze come il fermo in un primo tempo imposto nell'esecuzione del piano stragista – o comunque censure infondate, essendo chiaramente delineata la condotta tipica ascritta all'imputato, consistente nell'avere deciso la strategia stragista, disponendone poi un fermo temporaneo e quindi l'esecuzione, non solo non opponendosi ad essa, ma anzi sollecitandola dal carcere.

Il secondo motivo è chiaramente infondato, poiché l'attendibilità di tutti i collaboratori è stata oggetto di dettagliato esame, in esito al quale la corte di appello è giunta ad affermare la qualità delle collaborazioni, con riguardo alla posizione dei collaboratori nell'associazione, alla mancanza di uno specifico interesse ad accusare alcuno degli imputati, alla congruenza delle dichiarazioni e all'esistenza di molti riscontri (ff. 648-649). Anche il movente è stato chiaramente individuato – previa esclusione di ogni

altro movente alternativo – nella reazione all'introduzione del regime speciale di cui all'art. 41 *bis* e nel tentativo di costringere lo Stato ad una trattativa.

Sul terzo e il quarto motivo, relativi alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, giova richiamare, innanzi tutto, quanto detto al § 5 sulla eccezionalità della predetta rinnovazione in appello. Sulla richiesta di sopralluogo si deve osservare, inoltre, che la disciplina normativa sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è dettata dall'art. 603 c.p.p., con la conseguenza che il diritto alla prova a discarico, sancito dall'art. 495 comma 2 c.p.p., dev'essere considerato non in relazione alle prove a carico assunte in primo grado, ma a quelle nuove assunte in appello. Quanto al diniego di acquisizione delle intercettazioni ambientali dei colloqui svolti in Via Ughetti tra Gioè e La Barbera – che secondo la difesa sarebbero rilevanti perché in essi si parlava, ancora nel marzo 1993, di attentati a guardie carcerarie e ad un Tribunale e non a monumenti - esso è stato congruamente motivato dalla sentenza impugnata, che ha ricordato che i due predetti interlocutori erano dei semplici piccoli delinquenti di periferia, "uomini da marciapiede", come li ha definiti Anacondia (ff. 1413-1414) – che quindi possono ragionevolmente ritenersi non a conoscenza dell'evoluzione delle strategie adottate dai vertici di Cosa Nostra – ed ha anzi ragionevolmente osservato che poiché i colloqui attenevano a progetti già in avanzato stato di ideazione, ciò significava che di essi si era cominciato a parlare già da parecchio tempo, quindi prima che Riina fosse catturato.

Il quinto motivo merita accoglimento, come chiarito al § 9.

Il sesto motivo è infondato, poiché il Riina non è imputato di alcun reato per il quale sia maturata la prescrizione. Invero è già

stato assolto in primo grado dal reato al capo V) per non avere commesso il fatto e i reati di furto a lui ascritti non sono prescritti non avendo egli ottenuto alcuna attenuante, a differenza di altri imputati.

Spatuzza Gaspare deduce gli stessi tre motivi di Graviano Giuseppe in ordine alla incompetenza territoriale, alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e all'esistenza di un movente alternativo. Deduce, poi, gli stessi ulteriori motivi di Giuliano in ordine alla valutazione della prova.

Pertanto è sufficiente, per motivare l'infondatezza del ricorso, richiamare quanto detto sui primi tre motivi nei §§ 2, 5 e 7 e più specificamente trattando del ricorso di Graviano Giuseppe, nonché, in ordine alla valutazione della prova, quanto affermato nell'esame del ricorso del Giuliano.

Il ricorrente deve beneficiare dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 e della depenalizzazione relativamente al capo V), come precisato ai §§ 9 e 10, pur senza riduzione di pena essendo stato condannato all'ergastolo.

Tutino Vittorio deduce con il primo motivo la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti per mancata trasmissione al G.U.P. di alcuni atti delle indagini preliminari, poi tardivamente prodotti in dibattimento. Con i successivi tre motivi denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo, rispettivamente, che le accuse dei collaboranti sono conseguenza della individuazione del Contorno come vittima dell'attentato, basata soltanto su un'intuizione degli inquirenti; che le accuse provengono esclusivamente dalle dichiarazioni di Carra e Romeo, non verificate e discordanti sulla presenza del ricorrente al carico dell'esplosivo,

che il Carra colloca al 1° o 2 aprile 1994 e il Romeo al 12 o 13 aprile 1994; che il dato emergente dai collaboranti è soltanto la presenza al predetto carico, da cui illogicamente la corte di assise di appello ha desunto un ruolo attivo per il fatto che altrimenti la presenza non avrebbe avuto ragione. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione sul dolo specifico del reato di strage. Con il sesto e settimo la violazione di legge in relazione, rispettivamente, all'aggravante del fine di eversione e terrorismo - sul rilievo che l'attentato a Contorno è stato fatto per ritorsione per la sua precedente collaborazione - e di quella del fine di agevolare l'associazione mafiosa, sul rilievo che essendo egli membro dell'associazione mafiosa la predetta aggravante comporterebbe violazione del *ne bis in idem* sostanziale. Con l'ultimo motivo denuncia la violazione di legge per la ritenuta configurabilità del danno morale nei confronti di persone giuridiche.

Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo è sufficiente richiamare quanto precisato al § 6.

Relativamente ai tre successivi motivi, in punto di responsabilità, ricordati i limiti del sindacato di legittimità enunciati al § 12 si osserva che i predetti motivi sono costituiti da censure in fatto ed infondate, poiché è soltanto una congettura che le accuse dei pentiti siano conseguenti alla individuazione del Contorno come obiettivo dell'attentato in base ad un'intuizione degli inquirenti; la discordanza tra Carra e Romeo sulla data della presenza del Tutino al carico dell'esplosivo è minima, non tocca la sostanza del fatto e delle persone coinvolte ed ha avuto ragionevole spiegazione nella possibilità di errore da parte del Carra; la presenza dell'imputato ad un'operazione tanto importante e segreta non troverebbe

giustificazione se il Tutino non fosse stato a conoscenza della destinazione dell'esplosivo.

Il denunciato difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato è inesistente, avendo la corte territoriale sufficientemente motivato in proposito, in base alla vicinanza ai Graviano, al controllo del settore delle estorsioni, da cui proveniva il denaro per finanziare le stragi, e all'aiuto fornito a Carra, Romeo e Spatuzza nel caricare le bombe sul camion (ff. 913 e 925).

Quanto all'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 in relazione all'attentato a Contorno, la sentenza impugnata ha congruamente motivato la sussistenza, rilevando che pur essendo molteplici le ragioni dell'attentato, tra cui quella di servire da esempio per i pentiti, esso è stato compiuto con modalità terroristiche, idonee ad incutere timore nella collettività (ff. 1416-1417).

Anche l'ultimo motivo non ha pregio, avendo questa Corte affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nei confronti di un ente pubblico (Cass., V, n. 8043 del 2-5-1983, Amitrano, rv. 160519).

Il ricorrente deve beneficiare, di ufficio, della depenalizzazione in ordine al reato al capo V), come precisato al § 10, con relativa diminuzione della pena nella misura, che appare congrua, di giorni dieci di reclusione, e conseguente determinazione della pena residua in anni ventisette, mesi undici e giorni venti di reclusione.

14. Tutti i ricorrenti, ad eccezione di Messana e Bizzoni nei cui confronti deve essere pronunciato il totale annullamento della sentenza impugnata, sono tenuti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili – che appare congruo liquidare come indicato nel dispositivo - ciascuno in relazione a ogni reato per il

quale ha riportato condanna e verso le parti civili costituite per quel reato nonché in solido con gli altri condannati per lo stesso reato. Nessuna liquidazione può essere riconosciuta ai richiedenti Cavallini Alberto e Vignozzi Mario, non risultando essi costituiti nel procedimento di fronte a questa Corte.

P . Q . M .

Dichiara inammissibili i ricorsi di Carra Pietro, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo e condanna costoro in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Per l'effetto estensivo ex art. 587 cpp annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti degli stessi limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 7 D.L. 152\91 in relazione ai reati puniti con l'ergastolo, aggravante che esclude.

Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Messana Antonino e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Firenze.

Nei confronti di Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Cannella Cristofaro, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Spatuzza Gaspare annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla aggravante ex art. 7 D.L. 152\91 in relazione ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, aggravante che esclude, nonché all'imputazione sub lettera V, come ritenuta in sentenza, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta da Graviano Filippo.

Nei confronti di Calabrò Gioacchino, Graviano Giuseppe, Riina Salvatore annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla aggravante ex art. 7 D. L. 152\91 in relazione ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, aggravante che esclude. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta da Graviano Giuseppe.

Nei confronti di Di Natale, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti, Grigoli, Tutino annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di furto ed alla imputazione di cui al capo V, agli stessi rispettivamente ascritti per essere i reati di furto prescritti e, per l'imputazione di cui al capo V, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Elimina come segue le pene della reclusione:

per Di Natale, mesi 2 determinando la pena residua in anni 10 mesi 10;

per Ferro Giuseppe mesi 3 determinando la pena residua in anni 17 mesi 9;

per Ferro Vincenzo mesi 2 determinando la pena residua in anni 15 mesi 10;

per Frabetti mesi 2 determinando la pena residua in anni 11 mesi 10;

per Grigoli mesi 3 determinando la pena residua in anni 17 mesi 9;

per Tutino giorni 10 determinando la pena residua in anni 27 mesi 11 giorni 20. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Bizzoni in relazione al reato sub Z) perché estinto per prescrizione.

Condanna tutti i predetti ricorrenti, in solido, eccettuati Messana e Bizzoni, alla rifusione, verso le rispettive parti civili costituite, delle spese dalle stesse sostenute nel presente giudizio, che liquida come segue:

euro tremilatrecento, di cui euro trecento per spese ed euro 3000 per onorari, in favore di ciascuna delle parti civili Regione Lombardia, Comune di Milano, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Condominio di via Lambertesca;

euro quattromilacentottanta, di cui euro trecentottanta per spese e 3.800 per onorari, in favore delle parti civili Capolicchio Guerrino, Chelli Francesca, Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Siciliani Umberto, Raimondi Liliana e Liimatainen Liisa;

euro quattromilaquattrocento, di cui euro quattrocento per spese e 4000 per onorari, in favore delle parti civili Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina e Travagli Alessandro;

euro quattromilaquattrocento, di cui euro quattrocento per spese e 4000 per onorari, in favore delle parti civili Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio e Fiume Giuseppina;

euro cinquemilacinquecento, di cui euro cinquecento per spese e 5000 per onorari, in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell'Interno, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei Beni e Attività Culturali,

dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, nonché della Regione Lazio e dell'Accademia dei Georgofili.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
24 SET 2002
IL CANCELLIERE